

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 dicembre 1997, n 4808.**

Norme tecniche in materia forestale.
Disposizioni esecutive di attuazione
della L.R. 27 giugno 1997 n. 25.

Riferisce l'Assessore Regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca, Sergio Berlato.

La Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 ha recentemente modificato alcuni articoli della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

In particolare l'art. 1 della L.R. 25/97 ha modificato l'articolo 15 della L.R. 52/78 e l'articolo 3 della L.R. 25/97 ha modificato l'articolo 23 della 52/78.

Inoltre con l'articolo 4 della L.R. 25/97 è stato modificato anche l'articolo 20 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58 concernente la subdelega di funzioni amministrative ai Comuni in materia di vincolo idrogeologico.

La stessa L.R. 25/97 ha stabilito, altresì, all'articolo 5, che l'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3 restasse sospesa fino all'entrata in vigore delle disposizioni esecutive di attuazione da emanarsi a cura della Giunta Regionale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 16 gennaio 1998.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende proporre l'approvazione delle disposizioni esecutive di attuazione degli art. 15 e 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", nonché degli indirizzi applicativi dell'articolo 20 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58, nel testo di cui agli allegati "A" e "B" e "C" concernenti rispettivamente:

- Allegato "A": Disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25;
- Allegato "B": Disposizioni di attuazione dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, articolato in tre parti attinenti ai seguenti punti:

B.1.- Norme tecniche per la redazione dei Piani di Riordino Forestale, dei Progetti di taglio e delle Dichiarazioni di taglio;

B.2.- Norme integrative di pianificazione forestale di cui alla DGR 158/97 e direttive per l'attivazione delle iniziative connesse al settore forestale;

B.3.- Norme per l'applicazione del settimo comma dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, concernente l'erogazione di contributi regionali per la redazione dei progetti di taglio.

- Allegato "C": Criteri applicativi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.

Le linee ed i principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione delle disposizioni esecutive di attuazione dei citati articoli sono i seguenti:

1. Punto primo: Disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25:

Il II° comma dell'art. 15 della L.R. 52/78 prevedeva il divieto della riduzione della superficie forestale nel territorio della Regione salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di una superficie equivalente, fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli. Frequentemente in molte zone, soprattutto montane, risulta particolarmente difficile trovare delle superfici adatte al rimboschimento, mentre sono spesso presenti formazioni boscate che si sono instaurate a seguito dell'abbandono dei terreni da parte dell'agricoltura. Da qui è emersa la necessità di offrire ai richiedenti interessati, in alternativa all'imboschimento compensativo, la possibilità di eseguire il miglioramento delle aree forestali abbandonate eseguito in base alle indicazioni fornite dai competenti organi forestali.

Tra le varie opzioni previste per compensare la riduzione della superficie boscata è stata anche introdotta la possibilità di effettuare un versamento su un apposito fondo regionale, di importo analogo a quello necessario per la realizzazione dell'eventuale rimboschimento compensativo.

2. Punto secondo: Disposizioni di attuazione dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25:

In relazione alle modifiche proposte riguardanti l'articolo n. 23 della L.R. 52/78 si evidenzia come i Piani economici di riassetto forestale, per la loro natura e portata, si presentino maggiormente adatti a superfici gestite su ordini di grandezza almeno superiori a cento ettari.

La frammentazione della proprietà privata, salvo la possibilità di accorpamenti o di aggregazioni di superfici di più proprietari privati, sempre comunque restii a condividere con altri le sorti dei loro "possedimenti", rende difficoltosa la diffusione di una organica pianificazione forestale basata sui canoni classici dei Piani economici di riassetto forestale.

Con la modifica dell'articolo n. 23 della L.R. 52/78 si è inteso promuovere e parzialmente finanziare la realizzazione di Piani di riordino forestale in grado di definire norme di gestione più articolate e calate sulle varie realtà locali per una corretta e diffusa gestione delle aree silvopastorali.

Questi nuovi Piani di riordino forestale non sostituiscono i Piani economici di riassetto forestale, la cui realizzazione è strettamente legata alla conduzione della "azienda forestale" e quindi al proprietario boschivo, ma si integrano a questi ultimi stabilendo per l'intero territorio silvopastorale interessato le prescrizioni più idonee per una corretta gestione della foresta.

Con ciò non si sono volute introdurre nuove norme aggiuntive, bensì si è data la possibilità di "territorializzare" e "personalizzare" una norma già esistente, spesso troppo generica e vincolante, come quella imposta dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Nell'ottica di procedere ad una graduale semplificazione delle procedure amministrative legate alla effettuazione dei tagli boschivi, ed in armonia con le linee di intervento già adottate da altre Regioni, si è voluto semplificare la procedura per l'autorizzazione di tagli di piccola entità, (inferiori ai 100 mc. per la fustaia e ai 2,5 Ha. per il ceduo), stabilendo che in questi casi si possa soprassedere alla redazione di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno vero e proprio, ma sia sufficiente la redazione di una "dichiarazione di taglio" semplificata, integrata eventualmente anche da un piedilista di martellata.

Al fine di incentivare la redazione di specifici progetti di taglio, specialmente da parte di liberi professionisti, viene introdotta anche la possibilità di accedere a contributi finanziari per la predisposizione dei progetti stessi per una aliquota contributiva massima del 50%.

3. Punto terzo: Criteri applicativi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25. Il citato articolo di legge prevede la subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per movimenti di terreno in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, relativamente alle iniziative edilizie ed infrastrutture strettamente connesse, previste dagli strumenti urbanistici comunali. Vengono, pertanto, fornite alcune indicazioni in merito al campo di applicazione della subdelega, con riferimento alle tipologie di interventi che non rientrano nella stessa e per le quali la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni rimane in capo al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

Le nuove disposizioni di attuazione della L.R. 25/97 sono ispirate a criteri di semplificazione normativa e di snellimento delle procedure, garantendo una razionalità complessiva alle diverse disposizioni. L'applicazione delle nuove norme, pur nel rispetto sostanziale delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, dovrà far sì che l'impatto nei confronti del cittadino-utente debba essere gestito con la dovuta progressività anche attraverso un'introduzione graduale della nuova modulistica, la cui predisposizione, nel rispetto degli schemi di massima allegati, viene demandata alla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore Regionale all'Agricoltura, Bonifica, Foreste ed Economia Montana, Caccia e Pesca, Sergio Berlato, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 III comma Statuto, il quale dà atto che il Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 13/9/1978, n. 52 artt. 15 e 23;

VISTA la L.R. 29/7/1994, n. 34 art. 3;

VISTA la L.R. 14/9/1994, n. 54 art. 20;

VISTA la L.R. 27/6/1997, n. 25, artt. n.1, n. 3, n. 4 e n. 5;

VISTI gli articoli n. 33, n. 40 e n. 54 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

VISTO l'articolo n. 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto

DELIBERA

- 1) Le premesse e gli allegati "A", "B" e "C" fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni esposte in premessa, l'allegato "A" alla presente deliberazione concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25";
- 3) Di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni esposte in premessa, l'allegato "B" alla presente deliberazione concernente: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25", articolato in tre parti attinenti ai seguenti punti:
 - B.1.- Norme tecniche per la redazione dei Piani di Riordino Forestale, dei Progetti di taglio e delle Dichiarazioni di taglio;
 - B.2.- Norme integrative di pianificazione forestale di cui alla DGR 158/97 e direttive per l'attivazione delle iniziative connesse al settore forestale;
 - B.3.- Norme per l'applicazione del settimo comma dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, concernente l'erogazione di contributi regionali per la redazione dei progetti di taglio.
- 4) Di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni esposte in premessa, l'allegato "C" alla presente deliberazione concernente "Criteri applicativi dell'articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25."

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

Allegato "A" alla D.G.R. n. del

**Disposizioni di attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52,
come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.**

Premessa

L'art. 15 della L.R. 52/78, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 25/97, tutela i boschi in relazione alle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi e disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie forestale prevedendo una diversificazione delle misure compensative adottabili.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata

L'autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, viene rilasciata dal Servizio forestale regionale competente per territorio, sentita la Commissione consultiva in materia di LL.PP. istituita presso l'Ufficio del Genio Civile.

Al sensi della L.R. 63/94, art.2, l'autorizzazione riguarda anche l'aspetto della protezione delle bellezze naturali ed ha perciò valore ai fini dell'art. 7 della L. 1497/1939.

La riduzione di superficie boscata è consentita nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco, mediante l'adozione di una misura compensativa.

Le "funzioni di interesse generale svolte dal bosco" coincidono con l'insieme dei servizi che il bosco (di cui viene chiesta la riduzione) è in grado di offrire alla collettività, quali le funzioni di protezione del suolo, di produzione legnosa, di habitat e quelle igienico-ricreative e paesaggistiche.

Le domande di autorizzazione alla riduzione di superficie boscata devono essere presentate, in carta legale, al Servizio forestale regionale territorialmente competente, corredate dalla documentazione indicata nella relativa modulistica.

Nel caso di trasformazione di bosco in altra qualità di coltura in aree soggette al vincolo idrogeologico, la domanda dell'interessato deve essere formulata anche ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale ed il procedimento istruttorio comprende la pubblicazione all'Albo pretorio comunale prima della acquisizione del parere della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici. L'autorizzazione ha in tal caso valore anche al fini delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

A tal fine si osserva che per "trasformazione di bosco in altra qualità di coltura" si intende qualsiasi trasformazione da bosco ad altro uso del suolo, che possa compromettere la stabilità idrogeologica dei terreni vincolati.

Misure compensative

La misura compensativa viene proposta dal richiedente, contestualmente alla domanda di autorizzazione ed è valutata dal Servizio forestale regionale che, sulla base di motivate considerazioni tecniche, può in ogni caso indicare la necessità della adozione di una diversa soluzione.

- a) **destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie.**

Questa misura compensativa viene adottata nei casi in cui risulti disponibile, possibilmente nell'Unità idrografica corrispondente a quella dell'area oggetto di disboscamento, una superficie di terreno convenientemente utilizzabile per il rimboscamento.

Nel valutare l'idoneità di tali siti il Servizio forestale regionale esamina tutte le implicazioni che derivano al sistema ambientale dal rimboscamento.

In particolare va considerato il valore che rivestono sia le zone prative prossime al bosco che gli ecotoni di transizione tra il bosco ed il terreno aperto, quali habitat di numerose specie vegetali ed animali e quali elementi qualificanti del paesaggio.

L'area interessata dal rimboscamento compensativo è assoggettata alla normativa forestale ed al vincolo paesaggistico di cui alla L. 431/85 e L. 1497/1939, art. 7.

Successivamente all'impianto, l'interessato è tenuto ad eseguire tutte le cure colturali (protezione del rimboscamento da danneggiamenti, sostituzione delle piante morte, lotta alle erbe infestanti, etc.) necessarie a garantire la riuscita del rimboscamento, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella che deve essere disboscata.

In alternativa alla precedente misura compensativa è prevista la possibilità di eseguire il miglioramento colturale di aree forestali proposte dall'interessato o individuate dal Servizio forestale regionale stesso.

Tali interventi devono essere finalizzati all'effettivo miglioramento delle condizioni strutturali e di equilibrio ecosistemico del soprassuolo interessato e possibilmente rientrare tra quelle previste dalla pianificazione forestale.

Tra le tipologie di intervento possono tra l'altro rientrare, a titolo esemplificativo, i rinfoltimenti, le sottopiantagioni, gli sfolli, le ripuliture, i diradamenti precoci, particolarmente importanti per la regolarizzazione della struttura del soprassuolo ma onerosi in termini economici.

Gli interventi devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

c) versamento di un importo pari al costo del rimboscamento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione.

Va considerata quale opzione residuale, da adottarsi quindi nei casi in cui le precedenti alternative non risultino praticabili.

L'importo, comprensivo dei costi delle cure colturali necessarie per l'affermazione dell'impianto, viene stabilito dal Servizio forestale regionale.

Tale importo deve essere versato sul conto corrente postale n. 10267300 intestato a: - Regione Veneto -Restituzione contributi - Servizio di tesoreria - mediante bollettino di versamento a doppia ricevuta, indicando la seguente causale : "Fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15., comma 2 lett. c), L.R. 52/78 ".

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere presentata al Servizio forestale regionale che solo successivamente può rilasciare l'autorizzazione richiesta.

Categorie di interventi per i quali l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 52/78 non richiede l'adozione di una misura compensativa.

- Tra le opere a servizio dei boschi, dei prati e dei prato-pascoli vanno considerate, a titolo esemplificativo, le strade silvo-pastorali, le piste di esbosco, i sentieri in quanto in grado di migliorare l'accesso ai boschi ed ai pascoli e perciò funzionali anche alla difesa dagli incendi, le vasche antincendio e tutti gli altri interventi di protezione civile, l'eliminazione della vegetazione arborea invadente la superficie pascolata, etc..

- Quali interventi di regimazione idraulica si considerano quelli di natura sia estensiva che intensiva, finalizzati alla sistemazione dell'asta torrentizia o dei versanti.
- Per "recupero colturale dei terreni agricoli abbandonati" si considera l'insieme delle azioni finalizzate al riutilizzo -a fini produttivi primari - di quei terreni in passato già coltivati o sfruttati a fini zootecnici e successivamente invasi dalla vegetazione arborea, ad esclusione dei casi in cui il bosco, già pienamente affermato, sia soggetto ad un regolare regime colturale. A tal fine possono considerarsi terreni agricoli abbandonati quelli già catastalmente classificati come prati, pascoli, prato-pascoli, coltivati o assimilati ovvero quelle aree indicate a tale scopo dai piani di riordino e di riassetto forestale.
L'esenzione dalla adozione della misura compensativa riguarda solo i terreni classificati montani ai sensi della L. 97/94 e della L.R. 51/93.

Boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico

Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, limitatamente agli aspetti selvicolturali e di difesa dagli incendi, con esclusione quindi di quanto riguarda i movimenti di terreno.

Cauzioni a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi

I lavori oggetto di autorizzazione, come pure gli interventi compensativi previsti, devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

Il rilascio della autorizzazione alla riduzione di superficie boscata, con adozione delle misure compensative di cui al comma 2 lett. a) e b) dell'art. 15 della L.R. 52/78, è subordinato all'avvenuto versamento di un deposito cauzionale, da eseguirsi nell'apposito Fondo regionale oppure alla presentazione di una fidejussione vincolata alla Regione del Veneto. L'entità della suddetta cauzione (deposito o fidejussione), a garanzia della buona esecuzione degli interventi previsti, viene determinata dal Servizio forestale regionale.

La ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito o la fidejussione deve essere presentata al Servizio forestale regionale, che solo successivamente rilascia la autorizzazione richiesta.

Gli originali delle fidejussioni, vistati dalla Direzione Foreste ed Economia Montana, sono trasmessi, per il tramite della Direzione Ragioneria e Tributi, al Tesoriere regionale per la relativa custodia.

La cauzione (effettuata tramite deposito o fidejussione) può essere svincolata solo dopo che il Servizio forestale regionale avrà verificato la regolare esecuzione dei lavori, in osservanza delle prescrizioni impartite.

Nel caso di deposito cauzionale, questo deve essere effettuato utilizzando il Conto corrente postale n. 10269306 intestato a: -Regione Veneto - Entrate per conto terzi - Servizio di tesoreria - mediante bollettino di versamento a doppia ricevuta, indicando la seguente causale: "Deposito cauzionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 6, L. R. 52/78 sul cap. 9840".

Nel caso di fidejussione, la stessa deve essere vincolata a favore della Regione del Veneto e deve contenere la clausola del rinnovo automatico fino al ricevimento della comunicazione di liberatoria da parte del Servizio forestale stesso.

Qualora i lavori vengano eseguiti in difformità dalle prescrizioni impartite, la Direzione Foreste ed Economia Montana procede, previa diffida del Servizio forestale, ad incamerare le somme relative ai depositi cauzionali o in caso di fidejussioni, ad esperire le azioni per il recupero dei relativi importi.

Modalità di gestione del fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi, nonché dei relativi depositi cauzionali e fidejussioni

Il Servizio forestale regionale conserva le ricevute dei bollettini di versamento pervenuti ed annota gli estremi di ogni versamento o fidejussione in appositi registri denominati rispettivamente:

1. "Fondo per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 2 lett. c), L.R. 52/78 ";
2. "Depositi cauzionali per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 6, L. R. 52/78 ";
3. "Fidejussioni per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 6, L. R. 52/78 ".

Ad avvenuto accertamento da parte del Servizio forestale regionale della buona esecuzione dei lavori compensativi, il Dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana

provvede, su segnalazione del Servizio forestale stesso, alla restituzione delle cauzioni, impegnando con uno specifico decreto la relativa spesa, con imputazione al Cap. di uscita n. 92040 "Restituzione depositi cauzionali diversi" del bilancio regionale del competente esercizio finanziario.

La Direzione Foreste ed Economia Montana, su segnalazione dei Servizi forestali, comunica annualmente alla Direzione Bilancio e Controllo di Gestione, gli importi complessivi dei fondi in entrata nel bilancio regionale derivanti rispettivamente:

- dai versamenti di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L.R. 52/78;
- dall'incameramento dei depositi cauzionali e fidejussioni di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 52/78.

Gli importi derivanti dai versamenti di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L. R. 52/78 e dall'incameramento dei depositi cauzionali e fidejussioni di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 52/78 sono utilizzati dalla Regione del Veneto per l'esecuzione diretta di interventi compensativi di rimboschimento o di miglioramento colturale di formazioni forestali.

A tal fine la Giunta Regionale provvede, sulla base di specifici progetti redatti dai Servizi forestali, ad incaricare gli stessi dell'esecuzione in economia di interventi compensativi.

Sanzioni

Ai sensi della L. 431/85, tutti i boschi risultano sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla L. 1497/1939.

La riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione, è punita ai sensi dell'art. 1 sexies della legge 431/85 nonchè ai sensi dell' art. 734 del Codice penale.

Nel terreni soggetti al vincolo idrogeologico, la riduzione di superficie forestale non autorizzata, comporta anche le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Competenze degli enti parco

Sono fatte salve le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico e forestale, attribuite agli Enti Parco dalle Leggi istitutive.

Allegato "B" alla D.G.R n. del

Disposizioni di attuazione dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25

B.1.- Norme tecniche per la redazione dei Piani di Riordino Forestale, dei Progetti di taglio e delle Dichiarazioni di taglio;

NORME PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RIORDINO FORESTALE

NORME TECNICHE

Generalità

I **piani di riordino forestale** istituiti con L. R. n. 25 del 27/6/1997, rappresentano uno strumento gestionale innovativo che si integra compiutamente, nell'ambito della pianificazione forestale generale, con i **piani di riassetto forestale** esistenti. Mentre questi ultimi presuppongono, per la loro realizzazione, la volontà esplicita del proprietario o gestore del fondo, i piani di riordino forestale vengono calati sul territorio silvo-pastorale, non ancora interessato da piani di riassetto forestale, in modo generalizzato, formulando norme per una corretta gestione del territorio silvo-pastorale.

I piani di riordino forestale rivestono una duplice funzione:

- **quella normativa** finalizzata a dettare le norme di utilizzazione della foresta da parte dei proprietari boschivi e a individuare le situazioni più significative per le quali, ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 52 del 13/9/1978, come modificato dalla L. R. n. 25 del 27/6/1997, è autorizzabile il recupero ai fini produttivi primari senza l'attivazione di misure compensative;
- **quella conoscitiva** con lo scopo di fornire un quadro aggiornato sui dinamismi evolutivi della foresta, sullo stato dendrologico, strutturale e fitosanitario della stessa, definendo anche il limite del "bosco-non bosco" e indicando le aree prioritariamente bisognose di azioni di miglioramento boschivo. In questo contesto i piani di riordino forestale aggiorneranno la base conoscitiva della Carta Forestale Regionale e degli Inventari Forestali Regionali, nonché potranno costituire supporti tecnico conoscitivi per la valutazione di possibili aree di rischio idrogeologico.

I piani di riordino, unitamente ai piani di riassetto forestale, rappresentano la fonte normativa e la base conoscitiva generale su cui programmare tutta la politica forestale. I piani di riordino forestale, inoltre, per la loro peculiarità e per il loro carattere innovativo, si inseriscono a pieno titolo nella filiera forestale di cui al Reg. CEE 2052/88 - Obiettivo 5b.

Gli interventi di natura selvicolturale in essi ipotizzati, unitamente a quelli previsti nei piani di riassetto forestale, hanno carattere di priorità sia nell'ambito della programmazione regionale che in quella delle Comunità Montane.

I piani di riordino forestale, come previsto dall'articolo 23 della L. R. n. 52 del 13/9/1978, così come modificato dall'articolo 3 della L. R. n. 25 del 27/6/1997, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti. I piani di riordino forestale assumono l'efficacia delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

Area di validità del Piano di riordino forestale

Il piano di riordino forestale si estenderà sull'intera area silvo-pastorale comunale o rientrante in un Parco, sia esso nazionale o regionale, ad esclusione di quella eventualmente interessata dai piani di riassetto forestale redatti ai sensi delle normative regionali siano essi antecedenti o successivi all'approvazione dei Piani di riordino forestale. Le prescrizioni contenute nel Piano di riassetto forestale prevalgono su quelle del Piano di riordino. Gli Enti Parco, in accordo con i Comuni interessati, potranno gestire la pianificazione anche delle aree comunali limitrofe non rientranti nel territorio del Parco stesso.

Il significato normativo riguarderà i boschi così come definiti dall'articolo 14 della L. R. n. 52 del 13/9/1978 e successive modificazioni, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico. Per la delimitazione concreta dell'area forestale si veda lo specifico punto contenente queste indicazioni. Per le aree silvo-pastorali non boscate varranno le indicazioni relative alla suscettibilità ad uso agricolo o forestale ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 52 del 13/9/1978.

Le informazioni attinenti all'eventuale presenza di rischi di dissesto avranno solo valore indicativo per le aree soggette a vincolo idrogeologico.

Periodo di validità del Piano di riordino forestale

Analogamente a quanto già avviene per i piani di riassetto forestale, il piano di riordino avrà di norma la validità di un decennio, anche se in sede di verifica preliminare e di consegna del piano essa potrà essere portata a 12 anni.

Trascorso tale periodo la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana potrà decidere per un prolungamento del periodo di validità del piano, per una sua revisione sommaria o per un suo rinnovo integrale.

Il prolungamento del periodo di validità del piano avverrà nel caso di soddisfacente adesione del piano stesso alla realtà contingente, sia dal punto di vista normativo che conoscitivo. Sarà invece proposta una revisione sommaria qualora si ritenga opportuno aggiornare i dati descrittivi di natura conoscitiva. In questo caso la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana potrà effettuare l'aggiornamento anche autonomamente, nell'ambito delle attività di aggiornamento della Carta Forestale Regionale, come previsto dalla L. R. n. 52 del 13/9/1978. Infine, potrà essere deciso il rinnovo integrale del piano quando la parte normativa si sia dimostrata scarsamente rispondente, con particolare riguardo alla definizione delle supercategorie dalle quali consegue la forma di gestione boschiva.

Qualora, nel corso del periodo di validità del piano, le previsioni in esso contenute vengano mutate da eventi dovuti a cause di forza maggiore, o qualora le norme di gestione, dopo un sufficiente periodo di collaudo "sul campo", dovessero dimostrarsi inadeguate, sarà consentito, previa autorizzazione della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, presentare delle varianti parziali o generali. In quest'ultimo caso esse avranno valore di revisione anticipata (con conseguente slittamento del periodo di validità). Quest'ultima potrà avvenire anche nel caso di eventi perturbatori di grande portata e nel caso si verifichi un cambiamento sostanziale del territorio.

Articolazione del piano di riordino

Come si è detto in precedenza, il piano di riordino ha sia significato conoscitivo che normativo. Ne consegue che anche la sua articolazione va distinta in due parti ben differenziate fra loro. La prima, di tipo conoscitivo, risponde alle esigenze informative delle Autorità Forestali, la seconda, di tipo normativo, è quanto più semplice possibile potendo essere consultata di norma anche dai singoli proprietari.

CONTENUTI DELLA PARTE PRIMA ELEMENTI CONOSCITIVI

Zonizzazione generale del piano

La prima divisione riguarda l'intero territorio comunale e viene compiuta in tre zone:

1. zona già soggetta a piano di riassetto forestale (da indicare nella cartografia con colore rosso); per la restante parte del territorio comunale:

2. zona a bosco;

3. zona a prateria (da indicare nella cartografia con colore giallo)

~~2-4.~~ improduttivi (da indicare nella cartografia con colore viola).

Tale zonizzazione è da riportare sulla C.T.R. a scala 1:10.000.

I criteri in base ai quali si compie questa suddivisione sono i seguenti:

Zona a bosco¹

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della L. R. n. 52 del 13/9/1978, di cui le successive specificazioni costituiscono una puntualizzazione tecnica, una superficie per poter essere considerata bosco deve possedere **tutte** le seguenti caratteristiche:

- un determinato tipo di superficie
- un'estensione minima
- una stabilita copertura

1-tipo di superficie:

la superficie in esame deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

- boschi in qualsiasi stadio di sviluppo;
- superfici a bosco attualmente (ma temporaneamente) prive o parzialmente prive del soprassuolo (eventuali individui rilasciati o superstiti determinano una copertura inferiore al 30%):
 - a causa di utilizzazione;
 - a causa di evento accidentale: in questo caso occorre altresì che l'evento non abbia pregiudicato la capacità della stazione di tornare ad ospitare, in un tempo ragionevole, un soprassuolo arboreo;
- popolamenti a produzione forestale prevalentemente non legnosa
 - castagneti da frutto;
 - tartufaie coltivate.
- formazioni forestali particolari:
 - formazioni riparie: arbustive, arboree, composite;
 - formazioni rupestri: arbustive, arboree, composite;
 - arbusteti alti: eventualmente con presenza di individui arborei;
 - aree litorali attualmente destinate a campeggio rientranti in zone in cui furono eseguite piantagioni per rimboscimento o bonifica, fatte salve quelle per le quali si è già proceduto all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 15 della L. R. n. 52 del 13/9/1978.
- superfici incluse (in una o più delle precedenti) di qualsiasi natura, diversa da quella forestale, aventi però un'estensione minore di 2000 m² e/o una larghezza inferiore a 20 m; in caso contrario esse non sono considerate "incluse" e quindi devono ritenersi non boscate. Esempi:
 - radura di 1500 m² in fustaia di picea: sup. inclusa appartenente al bosco;
 - strada statale larga 18 m (compresi manufatti e scarpate) in ceduo misto: sup. inclusa appartenente al bosco;
 - canalone da valanga di 15 m tra alneto e cembreta: sup. inclusa appartenente al bosco;
 - terreno agrario di 1800 m² in superficie a bosco recentemente utilizzata: sup. inclusa appartenente al bosco.
 - radura di 3000 m² in fustaia di picea: sup. non boscata;
 - fabbricato (più adiacenza) di superficie pari a 1800 m² in faggeta: sup. inclusa appartenente al bosco;

¹ Per l'individuazione dei criteri da adottare nella delimitazione dell'area boscata ci si è rifatti, dopo opportuni aggiustamenti, a quelli proposti dall'Istituto Sperimentale per l'Assessmento Forestale e l'Alpicoltura di Villazzano (1983) e adottati nell'Inventario Forestale Nazionale.

- fabbricato (più adiacenza) di superficie pari a 3000 m² in faggeta: sup. non boscata;
- affioramento roccioso o ghiaione di 3000 m² in mugheta: sup. non boscata;

Non sono considerati boschi:

- formazioni arboree od arbustive di specie forestali nell'ambito di parchi, giardini, orti botanici e le aree adibite a campeggio fatto salvo il caso specificato in precedenza;
- vivai forestali, commerciali e coltivazioni di alberi di Natale;
- l'impianto di colture legnose specializzate effettuato anche ai sensi dei regolamenti comunitari, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

2-Estensione delle superfici forestali

Le misure citate (2000 m², 20 m) si intendono riferite al piano orizzontale. Esse vanno normalmente valutate a vista; solo nei casi dubbi dovrà essere eseguita qualche misura. Per fornire qualche termine di paragone si può dire che una superficie di 2000 m² viene raggiunta:

- da un cerchio di circa 25 m di raggio;
- da rettangoli con coppia di base e altezza come: 40 e 50 m, 35 e 57 m, 30 e 66 m, 25 e 80 m, 20 e 100 m ecc.;
- da triangoli con coppie di base e altezza come 40 e 100 m, 50 e 80 m, 60 e 67 m, 70 e 57 m, ecc.;

Nel caso di formazioni rientranti nelle supercategorie normative A e B il limite minimo di superficie viene ridotto a 1000 m². In questi casi la larghezza deve superare i 10 m.


La larghezza, che deve essere maggiore di 20 m, è un parametro da considerare solo ove la superficie sia prevalentemente sviluppata secondo una sola direzione; per larghezza si intende quella misurata sulla linea perpendicolare alla direzione di prevalente sviluppo della superficie. Tale linea va estesa:

- nella misura della larghezza di soprassuoli forestali: fino alla proiezione al suolo dei due punti di massimo ingombro delle chiome di margine (figura 1a);
- nella misura della larghezza di superfici incluse a carattere lineare (es. strade): fino ai punti di massimo ingombro della superficie inclusa (figura 1b).

Superfici forestali di diverso tipo possono concorrere, se confinanti, a far superare i limiti minimi di estensione e/o di larghezza della superficie forestale che deriva dal loro accorpamento. Esempi:

- piantagione di pino nero di 700 m² situata in bosco ceduo di 1400 m²: superficie boscata;
- mugheta di 1200 m² affiancata a un collettivo di abete rosso di 1000 m²: superficie boscata.

Figure 1a e 1b: modalità di misurazione della larghezza.



Non è permesso considerare per il calcolo della superficie minima un'eventuale superficie inclusa non boscata. Esempi:

- radura di 500 m² in ceduo di 1800 m²: sup. non boscata;
- fascia alberata di 28 m di larghezza separata in due parti da canale di irrigazione di 10 m di larghezza: sup. non boscata.


3-Copertura

Per copertura (reale) si intende la somma delle aree determinate dalla proiezione al suolo dell'ingombro massimo delle chiome degli alberi o dei polloni che si trovano in una certa superficie forestale (figura 2). Nelle formazioni particolari sarà considerata anche la copertura fornita da arbusti e cespugli la quale, in alcuni casi, potrà essere la sola esistente.

Come anticipato un'area può essere definita bosco solo se la copertura esercitata dai soggetti è maggiore del 30%. In tal caso saremo in presenza di un soprassuolo. Altrimenti potremo considerare gli eventuali individui esistenti un insieme di alberi sparsi.

La situazione dell'area forestale rispetto a questo parametro verrà normalmente valutata a vista e solo in caso di dubbio sarà sottoposta a controllo.

Figura 2: criteri di valutazione della copertura.



Copertura convenzionale


Vi sono due casi in cui il parametro della copertura così come è stato visto finora non può venire utilizzato:

- nell'ambito di superfici temporaneamente prive di soprassuolo;
- in superfici con soprassuolo nelle prime fasi di sviluppo (es. rimboscimento pochi anni).

Limitatamente a questi tipi di superficie forestale il dato della copertura reale può venire sostituito od integrato da quello della copertura convenzionale. Secondo quest'ultimo si considerano convenzionalmente coperte le superfici circolari (che non siano già realmente coperte) di raggio pari a (figura 3):

- 0,7 m intorno a ciascun giovane individuo (albero o pollone) ben conformato di altezza almeno pari a 30 cm;
- 1,5 m intorno a ciascuna ceppaia di ceduo;
- 2,5 m intorno a ciascuna ceppaia di albero d'alto fusto o di matricina;

Figura 3: criteri di considerazione della copertura convenzionale.



Ciò significa che in questo tipo di superfici forestali, oltre alla copertura reale (ove esista) di eventuali individui rilasciati (matricine, riserve, rinnovazione) o superstiti, si terrà conto anche di quella convenzionale fornita dalle aree anzidette.

Dispositivo di controllo della copertura

Come si è già detto, in genere è possibile compiere una stima a vista della copertura. Tuttavia, in presenza di casi veramente dubbi, o quando insorgano contestazioni, è possibile attuare il seguente dispositivo di controllo della copertura. Esso prevede di individuare un punto centrale della zona in esame, come indicato in figura 4.

Il dispositivo può essere messo in atto in modo speditivo sostituendo le misure lineari indicate con pari numero di passi e senza necessità di riferimento al piano orizzontale, nel caso di terreno inclinato. Il rilevatore dovrà portarsi in ognuno dei 21 punti individuati e determinare quanti di questi risultino “coperti”.

Si applicherà poi la regola seguente:

“La condizione di copertura del 30% è verificata quando almeno 7 punti (complessivamente) appartenenti ad almeno 2 zone diverse risultino coperti”.

Da un punto di vista pratico è consigliabile che il test venga eseguito portandosi prima in un punto d’angolo, e poi muovendosi lungo un lato eseguendo, all’occorrenza, i controlli lungo ogni allineamento perpendicolare al lato stesso.

Dal momento che il 30% di copertura può essere raggiunto anche mediante le superfici convenzionali, dalla tabella 1 si può rilevare quali tipi di copertura siano da considerare nelle diverse classi di superficie.

Il dispositivo di controllo sarà orientato, a seconda dei casi, in uno dei seguenti modi:

- su un terreno piano dovrà presentare un lato parallelo alla direzione del Nord;
- su un terreno in pendenza dovrà presentare un lato parallelo alla linea di massima pendenza;

Figura 4: rappresentazione schematica del dispositivo di controllo della copertura.




Tabella 1: modalità di considerazione dei diversi tipi di copertura nelle varie formazioni.

Tipo di superficie forestale	Tipo di copertura da considerare nel test				
	reale		convenzionale		
	alberi o polloni	cespugli	raggio=0,7 m giovani soggetti	raggio=1,5 m ceppaie ceduate	raggio=2,5m ceppaie fustaia

1 Boschi in ogni stadio di sviluppo	si	no	si	no	no
2 Superfici prive di soprassuolo in modo temporaneo	si (individui rilasciati o superstiti)	no	si	si	si
3 Formazioni arbustive, rupestri e riparie	si (stima a vista)	si (stima a vista)			
4 Castagneti da frutto	si	no	si		

Zona a prateria

Sono da considerarsi prateria:

- le stazioni a prateria poste oltre il limite superiore del bosco od oltre quello degli alberi sparsi (con copertura inferiore al 30%);
- le aree destinate all'attività di pascolo, prato-pascolo e di alpeggio e le aree a zolla discontinua.
- le aree eventualmente invase da vegetazione anche arborea (in cui non si verificano le condizioni di cui all'articolo 14 della L. R. n. 52 del 13/9/1978) un tempo destinate ad attività agricola e che ora possono convenientemente essere recuperate a tale attività.

In questo contesto saranno utili anche le informazioni relative alla presenza di malghe, informazioni reperibili sia nel catasto delle malghe, realizzato a suo tempo dalla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana e sia nel censimento condotto dalla Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezia.

Le aree classificate come zone a prateria devono avere i seguenti requisiti dimensionali: superficie maggiore di 2000 m² e larghezza maggiore di 20 m.

Nell'ambito delle due zone principali in cui avviene la zonizzazione generale del piano, è facoltà del tecnico distinguere delle sottozone in funzione di particolari caratteri fisionomici e di destinazione di singole parti del territorio, allo scopo di dare una rappresentazione più aderente della realtà.

Individuazione delle aree a gestione speciale

Limitatamente alle zone soggette ai piani di riordino, vanno individuate e riportate in cartografia le seguenti aree a gestione speciale:

- le riserve, integrali o guidate o orientate, facenti parte di Parchi Regionali o Nazionali (riportare in cartografia i confini);
- le aree eventualmente da bandire da qualsiasi intervento in quanto svolgono una primaria funzione di eteroprotezione nei confronti di strade, abitati, ecc.
- i biotopi di particolare rilevanza naturalistica: a questo riguardo, sarà cura della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana porre a disposizione l'elenco dei biotopi individuati nell'ambito del progetto BIOITALY;
- i tratti posti lungo particolari percorsi, punti panoramici, assi di fruizione visiva;
- i boschi da seme o riserve biogenetiche presenti nell'area oggetto di indagine;
- le aree faunistiche particolari.

Per queste zone il tecnico, oltre a compiere tutte le indagini che sono previste per le altre formazioni, di cui si dirà nei prossimi capoversi, potrà anche condurre delle ulteriori indagini particolari, tenendo conto anche dei documenti già eventualmente disponibili.

Inoltre, il tecnico potrà integrare la descrizione dell'area in esame, con opportuna cartografia a scala 1/25.000 o scala 1/50.000, evidenziando situazioni particolari che possono venire così compendiate:

- notizie inerenti la suscettività all'incendio, con particolare riferimento all'analisi delle serie storiche degli incendi, fornite dalla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, per particolari condizioni di composizione del soprassuolo, morfologia e localizzazione anche in riferimento ai flussi turistici.
- notizie inerenti il turismo e la presenza di punti visuali di pregio o di grande valore culturale.

- notizie inerenti la presenza, anche eventualmente pregressa di attacchi parassitari: al riguardo la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana predisporrà una semplice scheda di rilevazione a fini statistici e conoscitivi.
- notizie relative alla presenza di piante di pregio dal punto di vista della forma e del portamento o di eventuali “monumenti naturali” di particolare rilevanza ambientale e naturalistica.

Divisione della zona a bosco

Nell'ambito delle aree classificate a bosco vanno distinti:

1 - i **tipi forestali**: la prima fondamentale divisione del bosco viene fatta individuando i tipi forestali². Nel processo classificatorio il tecnico potrà, in relazione all'importanza di alcune unità o allo stato di disturbo di altre (fatto che consente di potersi esprimere solo sul tipo potenziale), evidenziare la minima unità (variante) oppure fermarsi a livello di unità di ordine superiore (ad esempio al tipo invece che al sottotipo);

2 - entro ciascun tipo forestale andranno poi distinte le seguenti **forme di governo**:

- **ceduo**
- **fustaia**
- **fustaia transitoria**

Per la distinzione di queste tre forme di governo principali è da segnalare che per **ceduo** è da intendere quel soprassuolo in cui oltre l'80% dei soggetti sia di origine agamica e che l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all'ultima utilizzazione ordinaria, non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per il taglio in ciascuna formazione. Per **fustaia** è da intendersi invece quel soprassuolo in cui oltre l'80% della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Le altre situazioni, non rientranti nei casi successivi, sono da classificarsi come **fustaie transitorie**³.

- **boschi di neoformazione**: boschi di recente formazione in cui non sia ancora possibile individuare una precisa linea culturale;

- **bassofusti**: formazioni in situazioni ecologiche difficili per cui non è attuabile nessuna forma di governo anche perché i soggetti presenti, pur se nati da seme, hanno spesso fusti policormici.

In via del tutto eccezionale può essere distinta anche un'altra forma:

- **promiscua**: quando non sia possibile stabilire una delle altre forme di governo, o nei boschi a notevole disordine culturale

Rilievo tassatorio

Sulla base della zonizzazione vista nel punto precedente si ottengono delle unità omogenee per tipo forestale e per forma di governo. Queste unità, non necessariamente accorpate, costituiscono le *unità di rilevamento tassatorio*, ovvero quelle unità sulle quali si andranno complessivamente a rilevare i dati dendro-auxometrici previsti nel rilievo tassatorio. Questi dati sono:

- per le *fustaie*: la **massa** per ettaro dei soggetti con diametro superiore a 17,5 cm (stima oculare, metodi diretti con raccolta dei dati di base in aree di saggio, con metodo relascopico, o attraverso il recupero e l'eventuale aggiornamento dei dati inventariali dell'inventario dei boschi pubblici e non pubblici); l'**incremento percentuale** sempre relativo ai soggetti con diametro maggiore di 17,5 cm (stima oculare, rilievo diretto con succhiellamenti e applicazione della formula di Schneider, comparazione con dati già disponibili rilevati nei boschi già assestati, applicazione delle serie incrementali del metodo di Susmel, ecc.);

² A questo riguardo è da adottare la classificazione proposta da R. DEL FAVERO e C. LASSEN nel testo: *La Vegetazione Forestale del Veneto* (II edizione), edito dalla Progetto Editore di Padova.

³ Qualora il tecnico lo ritenga opportuno (per esempio, in una zona in cui siano molto frequenti le fustaie transitorie e l'avviamento attivo alla fustaia abbia interessato solo una parte di esse), si potranno distinguere nelle fustaie transitorie quelle “in conversione per invecchiamento”, in cui non sia stato ancora eseguito il taglio d'avviamento alla fustaia e quelle “in conversione attiva” dove questo intervento sia invece già stato attuato.

- per le *fustaie transitorie*: la **massa** per ettaro considerando una soglia di rilevamento diametrico superiore a 3 cm (metodi diretti con raccolta dei dati di base in aree di saggio anche di tipo relascopico, o attraverso il recupero e l'eventuale aggiornamento dei dati raccolti con l'inventario dei boschi pubblici e non pubblici) e la **percentuale della massa con diametro minore di 17,5 cm** (stima oculare);
- per i *cedui*: stima della **massa (complessiva) per ettaro a maturità** (applicazione in parti mature di una "equazione ponderale" in base all'area basimetrica e all'altezza dominante, o rifacendosi, dopo opportuna taratura sulla realtà rilevata, ai valori riportati nel testo sulle tipologie forestali della regione Veneto) e del **turno** usuale applicato nella formazione;
- per i **boschi di neoformazione**: indicazione sulla **tendenza evolutiva** (tipo potenziale) e sul presumibile **tempo** necessario (in decenni) affinché si possa configurare una gestione ordinaria;
- per le **forme promiscue**: stima oculare della **massa (complessiva) per ettaro**.

Sarà cura della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, nell'ambito delle proprie attività di indagine, studio e ricerca nel campo forestale, individuare e promuovere l'uso di metodologie innovative di rilievo dei parametri forestali più significativi.

Come si è accennato in precedenza, le unità di rilevamento tassatorio, giova ripeterlo omogenee per tipo forestale e per forma di governo, non risulteranno necessariamente accorpate. Ciascuna parte accorpata costituisce invece l'*unità cartografica conoscitiva* (in presenza di piccole superfici disgiunte da altre uguali è possibile creare un'unica unità cartografica conoscitiva) per la quale sarà da compilare una specifica scheda. In quest'ultima andranno riportate le seguenti informazioni:

- il Comune;
- un numero progressivo;
- la superficie totale;
- la superficie degli inclusi produttivi non boscati (ricordando che ciascuno di essi non deve superare i limiti dimensionali indicati in precedenza);
- la superficie degli inclusi improduttivi (ricordando che ciascuno di essi non deve superare i limiti dimensionali indicati in precedenza);
- il numero di codice corrispondente al tipo forestale con eventuale specifica della variante; per quanto riguarda la codifica delle unità si veda l'appendice 1;
- la forma di governo presente;
- la composizione percentuale in base all'area basimetrica pertinente a ciascuna specie;
- rispettivamente per ciascuna forma di governo, le informazioni dendro-auxometriche rilevate sull'intera unità di rilevamento, secondo le modalità illustrate in precedenza;
- rispettivamente per le fustaie, le fustaie transitorie e i cedui un *coefficiente di adeguamento della massa* che indichi, in percentuale, eventuali *deficit* o *surplus* della massa presente nell'unità cartografica conoscitiva rispetto a quella presente nell'unità di rilevamento tassatorio; ad esempio, se nell'unità cartografica la massa appare leggermente inferiore alla media complessiva stimata sull'unità di rilevamento si potrà prevedere un coefficiente di adeguamento pari a 0,80, se il deficit fosse maggiore il coefficiente potrebbe scendere a 0,60, e così via;
- solo per le formazioni governate a ceduo: una ripartizione percentuale, seppur a grandi linee, delle superfici nelle diverse le classi cronologiche; queste sono così distinte: *giovane* da 0 a $1/3t$; *medio* da $1/3t$ a $2/3t$; *maturo* da $2/3t$ a t ; *stramaturato* $>$ di t ma meno di $2t$; ad esempio, se nell'unità, costituita da un castagneto, pur essendovi la presenza di alcune recenti tagliate e di piccoli lembi di soprassuolo maturo, la maggioranza della superficie è interessata da soprassuolo di età intermedia, si potrà prevedere la seguente ripartizione: giovane 30, medio 60, maturo 10 e stramaturato -;
- una descrizione sommaria dell'unità, con particolare attenzione anche allo stato fitosanitario dei soggetti arborei; nel caso siano presenti fitopatie indicarne la causa e l'estensione (percentuale della superficie interessata sulla superficie complessiva);
- indicazioni sull'incidenza o meno di fattori di squilibrio, come tagli eccessivi o poco appropriati del bosco e/o la presenza: di pascolo in bosco, di raccolta di lettiera, di turismo e di altri eventuali interventi antropici.

Per standardizzare i sistemi di elaborazione dei dati raccolti in foresta e per ridurre il numero di operazioni che il tecnico forestale deve compiere, verrà messo a punto dalla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana un apposito *software* di gestione delle informazioni distribuito ai liberi

professionisti al fine di decentrare, alla fonte del dato stesso, l'acquisizione su supporto magnetico dei vari dati. Verranno inoltre predisposte le schede di evidenziazione dei dati raccolti (una per ogni unità accorpata omogenea per tipo forestale e per forma di governo).

Struttura del piano

Il piano di riordino dovrà riportare tutti gli elaborati statistici utili ad una migliore comprensione della realtà oggetto di pianificazione.

L'elaborato finale del piano sarà composto da due parti:

- una relazione
- le schede descrittive
- una o più cartografie.

Relazione

La relazione dovrà trattare i seguenti argomenti:

- Cenni storici

In questo paragrafo vanno affrontati i seguenti punti:

- uso del territorio forestale e sua evoluzione, documentazione attuale, tradizioni non scritte, fonti di conoscenza;
- richiami essenziali alle vicende storiche della vegetazione;
- passate forme di governo e trattamento, con particolare riferimento alle utilizzazioni forestali pregresse.

- Descrizione dell'ambiente

In questo paragrafo andranno analizzati i seguenti punti:

- ubicazione, delimitazione, posizione geografica e topografica;
- morfologia del territorio e idrografia;
- litotipi (rocce madri), loro caratteri e distribuzione nel territorio con eventuale cartografia, questa analisi sarà essenzialmente finalizzata alla individuazione di possibili aree di rischio dal punto di vista idrogeologico, al fine di dare una chiave di lettura del territorio utile per il rilascio del "nulla-osta" forestale a scopi idrogeologici. I soggetti interessati a tali informazioni possono essere i Comuni per quanto concerne le opere a carattere edilizio, stante la delega in materia idrogeologica prevista dalla L. R. n.25 del 27/6/1997 e l'Autorità forestale, per quanto concerne gli altri tipi di intervento;
- popolamenti forestali: elenco delle unità tipologiche reali o potenziali, segnalando soprattutto le variazioni rispetto alle situazioni descritte nel già citato testo sulla vegetazione forestale del Veneto;

- Linee di piano

In questo paragrafo il tecnico dovrà illustrare:

- l'approccio generale adottato per la redazione del piano;
- le problematiche incontrate nell'ambito della zonizzazione del piano e della divisione del bosco;
- le metodologie adottate nei rilievi tassatori
- ogni quant'altro ritenga opportuno illustrare per avvalorare il proprio operato e le scelte di piano.

- Indicatori gestionali

Con significato puramente indicativo della gestione del territorio boscato soggetto al piano di riordino sono da riportare:

- la superficie totale, quella boscata, la massa complessiva e per ettaro, l'incremento corrente complessivo e per ettaro e i rispettivi rapporti percentuali (fra incremento e massa) di tutte le fustaie;
- la superficie totale e boscata e la massa complessiva e per ettaro di tutte le fustaie transitorie;
- la superficie totale e boscata dei cedui e la somma dei rapporti fra la superficie afferente a ciascuno tipo forestale e il turno previsto per ciascuno di essi;
- la superficie totale e boscata dei bassofusti;
- la superficie totale e boscata delle neoformazioni;

Tali informazioni saranno facilmente desumibili dalla lettura di tabulati ottenuti con uno specifico *software*.

- Indicazioni sui miglioramenti colturali

Il tecnico è tenuto ad individuare le aree potenzialmente assoggettabili a miglioramenti colturali, soprattutto in relazione ai danni causati da eventi meteorici avversi o da incendi o di natura fitopatologica o per eccessive utilizzazioni avvenute precedentemente. In questo ultimo caso potranno essere indicati anche eventuali periodi di riposo. Sono da evidenziare anche i necessari interventi di rimboschimento, risarcimento, rinfoltimento, ripulitura, sfollamento, diradamento, ecc., nonché la viabilità forestale di servizio anche ai sensi della L. R. n. 14 del 1992 e successive modificazioni. In tal senso i piani di riordino sono equiparati ai piani di riassetto.

- Indicazioni sulla gestione delle praterie

Sulla base di una valutazione delle necessità della collettività, dello stato e della produttività dei suoli e di ogni altro elemento attinente, saranno indicati tutti gli interventi ritenuti necessari per il miglioramento delle zone a prateria e delle relative infrastrutture nonché le regole da seguire nella pratica del pascolo, eventualmente anche in bosco, con particolare attenzione a quello svolto dalle capre. Il tecnico dovrà inoltre indicare l'incidenza delle malghe abbandonate. In questo contesto andranno recuperati i dati più significativi relativi alle malghe di cui al catasto delle malghe o alla banca dati della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezia.

- Usi vigenti e diritti

Saranno descritti i diritti in atto ed indicate le modalità e mezzi per il loro migliore soddisfacimento, nel rispetto dei criteri tecnici di gestione del territorio.

- Prodotti secondari del bosco.

Saranno segnalate le pratiche e l'intensità della raccolta dei "prodotti secondari" del bosco (si intendono prodotti come: funghi, mirtilli, fragole, lamponi, muschi, stame da lettiera, tartufi, ecc.)

- Fauna terrestre ed acquatica.

Saranno indicate le specie di animali erbivori e carnivori dimoranti in foresta e nel suo contorno (corsi d'acqua, laghi, praterie) con un giudizio, anche sommario, dei rispettivi effettivi. Saranno altresì segnalate le specie minacciate di estinzione e le specie in sovrappopolazione, mettendo in relazione le osservazioni a riguardo con danni verificabili o presumibili alla vegetazione e suggerendo i possibili rimedi.

A conclusione della relazione il tecnico dovrà riportare la seguente annotazione: Il presente Piano di riordino forestale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L.R. 19/9/1978, n. 52 così come modificato dalla L.R. 27/6/1997, n. 25, assume l'efficacia delle PMPF e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle PMPF vigenti.

Per gli argomenti non specificatamente trattati nel presente piano di riordino forestale valgono le norme riportate nelle PMPF vigenti.

Schede descrittive

Come si è accennato, la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana metterà a disposizione uno specifico *software* che consentirà, attraverso alcune elaborazioni e sulla base delle informazioni riportate in una **scheda di rilevamento di campagna**, di seguito allegata, la compilazione, per ogni unità conoscitiva, di una scheda descrittiva.

La cartografia

La cartografia sarà prodotta sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. Su questa base cartografica andranno riportate tutte le informazioni indicate in precedenza (zonizzazione generale su tutto il territorio comunale; sulla parte a bosco non già assoggettata a pianificazione forestale: indicazione delle tipologie forestali e delle forme di governo).

Potrà essere allegata al piano, a scopi conoscitivi ed informativi, qualsiasi altra cartografia (anche in scala 1/25.000 o 1/50.000) che riporti schematicamente le informazioni di carattere speciale che in questo contesto saranno viste come elemento di integrazione e raccolta delle principali conoscenze e notizie già acquisite o rilevate durante la redazione del piano di riordino sul territorio in esame.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DI CAMPAGNA NELLE UNITA' CONOSCITIVE⁴

Comune

Unità conoscitiva n°

Superficie totale ha

Superficie prod. non bosc.ha

Superficie improduttiva ha

Codice tipo forestale

Forma di governo

Composizione

FustaieMassa/ha(m³)>17,5

Incr. percentuale (>17,5)

Coeff. adeguamento massa

Fustaie transitorieMassa/ha(m³)

%<17,5

Coeff. adeguamento massa

Neoformazioni

Codice tipo potenziale

Decenni ingresso gestione

CeduiMassa/ha a mat. (m³)

Turno usuale

Coeff. adeguamento massa

Ripartiz. cronologica %

- giovane

- medio

- maturo

- stramaturato

Forme promiscueMassa/ha (m³)**Descrizione**

⁴ Tutte le schede proposte nelle presenti Norme rappresentano una traccia. La Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana potrà, in seguito, modificarle o aggiornarle in relazione ad eventuali nuove esigenze che si dovessero presentare.

CONTENUTI DELLA PARTE SECONDA PARTE NORMATIVA

La parte normativa del piano di riordino fa necessariamente riferimento alla proprietà. E' quindi necessario trovare un collegamento fra le informazioni rilevate nella parte conoscitiva e la mappa catastale. Per ciascun mappale o per una sua parte saranno formulate delle semplici prescrizioni a cui il proprietario⁵ dovrà attenersi. Le aree demaniali non censite saranno identificate con una specifica codifica.

La parte normativa è costituita da un *prospetto normativo* in cui vanno riportate le seguenti informazioni:

- il numero del foglio ed eventualmente della sezione;
- il numero del mappale;
- la supercategoria normativa attribuita a quel mappale o ad una sua parte, come verrà specificato più avanti;
- il numero dell'unità cartografica conoscitiva entro cui rientra il mappale o una sua parte;
- il numero della prescrizione standard speciale, come sarà specificato nell'apposito sottocapitolo; il numero è da riportare solo per i mappali o parti di mappale rientranti nelle supercategorie E e F;
- nel caso di attribuzione dubbia di un mappale ad una unità cartografica conoscitiva o in presenza di mappali frazionati in più supercategorie normative o comunque complessi: indicare con un asterisco (*) o con due asterischi (**) rispettivamente l'opportunità o la necessità di un sopralluogo istruttorio al momento della richiesta di taglio;
- le prescrizioni particolari che ciascun tecnico riterrà opportuno formulare per quel mappale o per quella parte di mappale (ad esempio le specie da rilasciare come matricine, il tipo di taglio finale, il tipo di diradamento, ecc.);

- localizzazione di eventuali inclusi particellari non cartografabili, ovvero a cui non corrisponde un'unità cartografica conoscitiva, che tuttavia meritano di essere segnalati perché richiedono una particolare attenzione durante le utilizzazioni (gruppetto di conifere di origine artificiale da sgomberare in quanto presenti in un'area oramai completamente a latifoglie, breve tratto di formazione ricca di specie mediterranee che va salvaguardata dal taglio, ecc.);

Un particolare *software* consentirà la stampa automatica dell'autorizzazione al taglio con indicate le prescrizioni standard, generali e speciali, e le eventuali indicazioni particolari per quel mappale.

Supercategorie normative

Come si è accennato in precedenza, ciascun mappale o una sua parte deve essere assegnato ad una delle seguenti supercategorie normative:

- A** - *formazione soggetta a gestione speciale*: sono da attribuire a questa supercategoria le zone rientranti in riserve integrali di Parchi Regionali o Nazionali, le aree eventualmente da bandire da qualsiasi intervento in quanto svolgono una primaria funzione di eteroprotezione nei confronti di strade, abitati, ecc., i biotopi di particolare rilevanza naturalistica;
- B** - *formazione soggetta a progetto speciale di taglio* ovvero formazione in cui qualsiasi intervento deve essere condotto secondo un progetto speciale di taglio; rientrano in questa supercategoria quei mappali interessati dalle seguenti formazioni: ripariali (alveali e golenali) limitatamente a quelle che rivestono particolare interesse naturalistico ma che richiedono interventi di selvicoltura minimale, litorali, pseudomacchia, quercocarpineti planiziali, peccete subalpine, larici-cembreti, mughete e alnete, nonché i boschi da seme, quelli di cui all'articolo 16 della L. R. n. 52 del 13/9/1978, le riserve biogenetiche, le aree faunistiche particolari, le formazioni che, pur svolgendo una primaria funzione di eteroprotezione nei confronti di strade, di abitati, ecc. necessitano di interventi di selvicoltura minimale, le fustaie transitorie nelle quali non sia stato ancora fatto alcun intervento dopo l'ultima ceduzione (ovvero nelle quali si dovrebbe eseguire il taglio d'avviamento alla fustaia che, come specificato in precedenza, potrebbero essere state classificate nella parte conoscitiva come: fustaie transitorie in conversione per invecchiamento);

⁵ Per proprietario si intende, in questa normativa, colui che ha diritto all'utilizzazione del bosco.

C - *neo-formazione* nella quale è autorizzabile il recupero colturale all'attività agricola **senza** compensazione (articolo 15, comma 3, L. R. n. 52 del 13/9/1978, modificato con L. R. n. 25 del 27/6/1997); questa supercategoria normativa può essere prevista, come stabilito dalla legge, solo nei territori classificati montani;

D - *formazione fuori gestione*: ovvero formazione per la quale non paiono opportuni durante il prossimo ventennio interventi se non eventualmente quelli minimali (sfolli, selezione sulla ceppaia dei soggetti migliori, ecc.); fanno parte di questa supercategoria, ad esempio, le neo-formazioni a struttura caotica (insieme confuso di arbusti e soggetti arborei: ad esempio, un pruneto), i bassofusti non rientranti in precedenti supercategorie, quelle aree eccessivamente sottoposte in passato a tagli o al pascolo in bosco;

E - *formazione governata a ceduo soggetta a prescrizioni standard* ed eventualmente a prescrizioni particolari;

F - *formazione non governata a ceduo* (fustaie, fustaie transitorie, forme promiscue) *soggetta a prescrizioni standard* ed eventualmente a prescrizioni particolari.

Nelle formazioni rientranti in queste due ultime supercategorie, in caso di interventi di piccola entità, di cui si dirà più oltre, è sufficiente la compilazione di una **dichiarazione di taglio**, mentre per gli interventi più consistenti è necessario presentare un **progetto di taglio**. Si ricorda che la distinzione fra una formazione governata a ceduo e una non governata a ceduo deve essere fatta in relazione alle indicazioni riportate nella parte conoscitiva (sottocapitolo: divisione della zona a bosco).

Un mappale solo parzialmente interessato da bosco andrà comunque totalmente attribuito ad una supercategoria. Appare evidente che tale classificazione ha valore normativo esclusivamente ai fini dell'applicazione del Piano di riordino.

Indicazioni colturali

Le presenti normative definiscono delle prescrizioni colturali standard, che si distinguono in **generali** e **speciali**, alle quali il proprietario dovrà attenersi. Queste prescrizioni sono formulate in modo semplice e riguardano le formazioni più frequenti presenti nella Regione. Il tecnico potrà adottare tali prescrizioni senza modifiche eventualmente aggiungendo alcune nuove prescrizioni **particolari**. Può avvalersi inoltre della facoltà, qualora situazioni locali lo richiedano, di stabilire anche diversi criteri d'intervento standard da specificare in un apposito capitolo anteposto al prospetto normativo. La Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana si riserva di esaminare tali variazioni prima di acconsentirne l'introduzione.

Il tecnico dovrà poi riportare a parte le eventuali norme contenute in altri documenti e relative alle aree rientranti nella supercategoria normativa A.

Prescrizioni standard generali

Le prescrizioni standard generali riguardano: l'epoca in cui può avvenire il taglio nei boschi governati a ceduo e le modalità con cui dovranno essere eseguiti i tagli, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti e lo sgombero delle tagliate. Su questi argomenti il tecnico dovrà dare specifiche prescrizioni tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima. Il tecnico, qualora ve ne fosse la necessità, dovrà indicare anche le modalità di esecuzione delle potature da eseguirsi in piantagioni rientranti nell'area a bosco e sulla carbonizzazione.

Epoca di esecuzione dei tagli nei boschi cedui

Per i boschi cedui, il periodo in cui effettuare i tagli è regolato come segue:

- per le provincie di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Verona: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
- per la provincia di Vicenza: fino ai 700 metri di altitudine dal 1° ottobre al 31 marzo; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile;
- per la provincia di Belluno: fino ai 700 m di altitudine dal 15 settembre al 15 aprile; sopra i 700 metri di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, il Servizio Forestale Regionale può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni. Le operazioni di allestimento ed esbosco possono essere effettuate anche oltre tali periodi.

Per la conversione dei cedui in alto fusto i tagli sono permessi in qualsiasi stagione.

Modalità di effettuazione dei tagli

In tutti i boschi i tagli devono essere eseguiti adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.

Il taglio dei cedui deve essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.

Allestimento e sgombero delle tagliate

L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.

I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco.

Il Servizio Forestale Regionale può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli o per apportare sostanza organica al suolo; può altresì far obbligo di allontanare i residui della tagliata dagli spazi liberi, in qualsiasi momento, al fine di evitare danni alla rinnovazione o alla disseminazione naturale e di prevenire gli incendi boschivi.

Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di m 20 dalle strade e piste.

Esbosco dei prodotti

Ferma l'osservanza delle leggi relative alla viabilità silvo-pastorale, al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, sentieri e mulattiere, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata all'imposto o al luogo di utilizzo, la strada, condotto o canale più vicino, osservando eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal Servizio Forestale Regionale.

Prescrizioni standard speciali

- 1 robinieti, altre formazioni di specie esotiche, corileti:** taglio a raso senza rilascio di alcuno soggetto, se l'ultimo taglio risale a oltre 30 anni è necessario un **Progetto di taglio**
- 2 orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 15, obbligo di rilascio di almeno 80 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 11 m), possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero;
- 3 castagneti governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 12, obbligo di rilascio di almeno 50 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 14 m) appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno 30 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 18 m) di castagno scelti fra quelli meno interessati da patologie;
- 4 rovereti governati a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 150 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 8 m) di rovere;
- 5 altre formazioni di latifoglie governate a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m);
- 6 faggete pure governate a ceduo:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia;
- 7 faggete governate a ceduo con conifere:** numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno 20, taglio di tutti i soggetti di abete rosso con diametro a 1,30 m da terra superiore a 35 cm, obbligo di rilascio di almeno 100 soggetti ben conformati per ettaro (circa un soggetto ogni 10 m) di faggio;
- 8 formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie):** se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è inferiore a 50, rilasciare almeno metà dei soggetti vivi scelti fra i migliori; se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 50, taglio a buche di forma

- circolare o rettangolare ciascuna di superficie non superiore a 2000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente⁶;
- 9** *faggete pure o con conifere non governate a ceduo* (fustaie, fustaie transitorie): se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è inferiore a 70, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio è superiore a 70, rilasciare almeno un soggetto fra i migliori ogni 10 m; nel mappale interessato da quest'ultimo intervento si deve intervenire dopo 10-15 anni per togliere i vecchi soggetti⁷;
- 10** *pinete di pino silvestre o di pino nero d'origine naturale*: taglio di singoli soggetti distanziati fra loro di almeno 15 m o taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, ciascuna di superficie non superiore a 2000 m² distanziate fra loro di almeno 70 m; lo stesso mappale può essere interessato dal taglio ogni 18 anni⁸;
- 11** *boschi misti di conifere con o senza latifoglie*: taglio di singoli alberi distanziati fra loro di almeno 12 m o taglio a buche ciascuna di superficie non superiore a 1000 m² distanziate fra loro di almeno 50 m o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente; lo stesso mappale può essere interessato dal taglio ogni 12 anni⁹;
- 12** *impianti di abete rosso*: se il numero di anni intercorsi dall'impianto è inferiore a 70, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'impianto è superiore a 70, taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, di superficie non superiore a 2000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m¹⁰;
- 13** *impianti di conifere diverse dall'abete rosso*: se il numero di anni intercorsi dall'impianto è inferiore a 50, rilasciare almeno 2 dei soggetti vivi scelti fra i migliori ogni 3; se il numero di anni intercorsi dall'impianto è superiore a 50, taglio a buche, di forma circolare o rettangolare, di superficie non superiore a 3000 m² e distanziate fra loro di almeno 50 m¹¹;
- 14** *formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 m*: taglio di singoli alberi distanziati di almeno 15 m l'uno dall'altro; lo stesso mappale può essere interessato dal taglio ogni 20 anni¹²;
- 15** *formazioni ripariali*: indicazioni specifiche da formulare caso per caso a cura del tecnico.

In tutti i casi, per ultimo taglio si intende quello che abbia interessato, in termini di superficie, almeno il 20% del mappale o una massa superiore a 30 m³/ha, mentre per il numero di soggetti si intendono tutti quelli vivi con diametro maggiore di 3 cm.

Procedure per l'utilizzazione dei boschi

I proprietari che intendono utilizzare il bosco devono comportarsi a seconda della seguente casistica:

- 1** - mappale o parte di mappale sulla quale si intende intervenire rientrando nella supercategoria **B**: presentare ai Servizi Forestali Regionali un **progetto speciale di taglio**; da tale obbligo restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture (strade, piste da sci, sentieri) o delle colture esistenti (bosco o pascolo) purché interessino una superficie inferiore a 2000 m² o una massa inferiore a 10 m³: in questi casi è sufficiente una dichiarazione di taglio.

⁶ Se l'età è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 50% dei soggetti, se l'età supera i 50 anni si può procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce d'ampiezza non superiore a 2000 m².

⁷ Se l'età è inferiore a 70 anni eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età è superiore a 70 anni eseguire un taglio di sementazione rilasciando un soggetto ogni 10 m, dopo il taglio si avranno perciò 100 soggetti ad ettaro; nei successivi 10-15 anni si dovrà intervenire con il taglio di sgombero.

⁸ Taglio saltuario o taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

⁹ Presumibile presenza di struttura multiplana, taglio saltuario o taglio a buche o taglio a gruppi.

¹⁰ Se l'età è inferiore a 70 anni eseguire un diradamento basso di intensità fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età supera i 70 anni, taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

¹¹ Se l'età è inferiore a 50 anni eseguire un diradamento basso di intensità fino al 30% del numero dei soggetti, se l'età supera i 50 anni, taglio a buche o taglio marginale o taglio a strisce.

¹² Taglio saltuario.

- 2 - mappale o parte di mappale sulla quale si intende intervenire rientrante nella supercategoria **E** e la superficie interessata dal taglio è **minore di 2,5 ha**: presentare ai Servizi Forestali Regionali una **dichiarazione di taglio**.
- 3 - mappale o parte di mappale sulla quale si intende intervenire rientrante nella supercategoria **E** e la superficie interessata dal taglio è **maggiore di 2,5 ha**: presentare ai Servizi Forestali Regionali un **progetto di taglio**.
- 4 - mappale o parte di mappale sulla quale si intende intervenire rientrante nella supercategoria **F** e il quantitativo da utilizzare è **inferiore a 100 m³**: presentare ai Servizi Forestali Regionali una **dichiarazione di taglio**.
- 5 - mappale o parte di mappale sulla quale si intende intervenire rientrante nella supercategoria **F** e il quantitativo da utilizzare è **superiore a 100 m³**: presentare ai Servizi Forestali Regionali un **progetto di taglio**.

In tutti i casi, trascorsi 60 giorni, dalla data di protocollo di arrivo del progetto o della dichiarazione di taglio senza che i Servizi Forestali Regionali abbiano sollevato osservazioni si potrà procedere all'esecuzione dell'intervento;

Si precisa che la massa di 100 m³ è da intendersi come massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire da 12,5 cm. I limiti di 100 m³ e di 2,5 ha devono intendersi rilevati in superfici accorpate. Sono escluse dal computo della massa i soggetti completamente secchi e quelli sradicati.

Nessuna utilizzazione è invece possibile nei mappali rientranti nella supercategoria **A** e, temporaneamente, anche in quelli della supercategoria **D**.

E' data facoltà al proprietario che non intenda seguire le prescrizioni standard, generali e speciali, previste dal piano di proporre di diverse presentando uno specifico Progetto di taglio.

NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO E DEL PROGETTO SPECIALE DI TAGLIO

NORME TECNICHE

Campo d'applicazione

La presente normativa si applica qualora sia vigente il Piano di riordino forestale.

Il **Progetto di taglio**, previsto dall'articolo 23, comma 4, della L. R. n. 52 del 13/9/1978, così come modificato dall'articolo 3 della L. R. n. 25 del 27/6/1997, deve essere redatto nei seguenti casi:

- 1 - **boschi governati a ceduo** (supercategoria normativa E) quando la superficie interessata al taglio superi 2,5 ha.
- 2 - **boschi non governati a ceduo** (supercategoria normativa F) quando la massa al taglio superi di 100 m³ (massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire da 12,5 cm);
- 3 - quando il proprietario, pur volendo eseguire un taglio inferiore a 2,5 ha o a 100 m³, **intenda operare in modo diverso da quanto prescritto nel piano di riordino**.

Il **Progetto speciale di taglio** è invece un particolare progetto di taglio che trova applicazione nelle aree dotate di rilevante fragilità ambientale (supercategoria normativa B).

La predisposizione dei progetti speciali di taglio e dei progetti di taglio è di esclusiva competenza dei Tecnici in possesso della laurea in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali, od agrarie.

Per le operazioni di assegno nel ceduo e per l'effettuazione del primo taglio di avviamento all'altofusto, non è prevista l'iscrizione del martello forestale nel registro regionale.

Contenuti del progetto di taglio

Il progetto di taglio è costituito da una **scheda di taglio** e da una **cartografia**.

La **scheda di taglio**, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il Comune in cui si colloca la proprietà;
- le generalità del proprietario;
- il numero del foglio, della sezione e del/dei mappale/i interessato/i dal taglio;
- la superficie dell'intero mappale e quella dell'eventuale sua parte interessata dal taglio;
- la supercategoria normativa in cui rientra il mappale o la parte di mappale interessata al taglio;
- il tipo/i forestale/i (a seconda dei casi: tipo, sottotipo o variante) a cui si può attribuire la parte interessata dal taglio;
- una descrizione delle caratteristiche del soprassuolo (composizione, struttura, interventi passati, ecc.);
- la superficie interessata dal taglio, ottenuta come somma delle superfici parziali precedentemente riportate;
- nel caso di formazioni **non governate a ceduo**: la massa per ettaro e l'incremento corrente per ettaro considerando una soglia di rilevamento di 12,5 cm; questi parametri potranno essere desunti dalle stime eseguite nella fase conoscitiva tenendo conto che in quel contesto la soglia di rilevamento è fissata in 17,5 cm e che i diversi valori dovranno essere adattati alla situazione presente nell'area interessata dal taglio;
- una descrizione del tipo di intervento che si intende attuare delineandone anche gli obiettivi a lunga scadenza; tale intervento dovrà essere conforme a quanto previsto nel Piano di riordino. Tuttavia, il tecnico, per particolari esigenze, potrà modificare tali prescrizioni dandone motivata spiegazione
- nel caso di formazioni **governate a ceduo**: il numero delle matricine con diametro a 1,30 m da terra maggiore di 12,5 cm rilasciate sull'intera superficie e per ettaro, un loro piedilista distinguendole in classi di 5 cm di modulo e per specie e una stima della massa da prelevare con l'intervento¹³;
- nel caso di formazioni **non governate a ceduo**: il numero dei soggetti e la massa da prelevare considerando una soglia di rilevamento di 12,5 cm e un piedilista di martellata in cui gli individui segnati con il martello vanno distinti per specie e per classi diametriche con modulo di 5 cm;

¹³ Per la stima della massa da utilizzare ci si potrà rifare alle equazioni ponderali eventualmente presenti in piani di riassetto di aree limitrofe o alle tavole di popolamento pubblicate nel numero 1/96 delle Comunicazioni di Ricerca dell'ISAF di Villazzano (TN).

- il prezzo di macchiatico stimato e, nel caso delle formazioni non governate a ceduo, la suddivisione della massa in assortimenti;
- la possibile fascia contributiva da attribuirsi in base ai criteri stabiliti con D.G.R. 3164 del 12.7.1994, in relazione alla applicazione della L. R. n. 2 del 18/1/1994, per quanto concerne l'articolo n. 29,
- le modalità di esecuzione dell'esbosco;
- indicazioni sulla viabilità forestale (costruzione ex novo, ampliamento o riattamento della viabilità esistente, nonché realizzazione di impianti a fune); in questo contesto potrà essere prodotta anche una progettazione esecutiva delle opere.

La **cartografia** è composta:

- da un estratto della mappa catastale comprendente il/i mappale/i interessato/i dal taglio;
- un estratto della C.T.R. in cui è da evidenziare l'area interessata dall'utilizzazione, la viabilità forestale esistente e quella da realizzare.

Nel caso venga attuata anche la progettazione esecutiva della viabilità forestale dovrà essere allegata anche la documentazione in questi casi richiesta.

Contenuti del progetto speciale di taglio

Il progetto speciale di taglio, oltre a contenere tutte le informazioni previste nei progetti di taglio, dovrà indicare chiaramente:

- le finalità e gli scopi dell'intervento
- la compatibilità ambientale dell'intervento di taglio.

SCHEMA DI TAGLIO (Progetto di taglio e progetto speciale di taglio)			
Comune		Proprietario	

Mappali soggetti al taglio					
Foglio	Sezione	Mappale	Superficie totale (ha)	Superficie al taglio (ha)	Supercat. norm.

Tipo forestale:
Descrizione:

Formazioni governate a ceduo		Formazioni non governate a ceduo	
Superficie al taglio (ha)		Superficie al taglio (ha)	
		Massa presente (m ³ /ha)	
		Incr. corrente (m ³ /ha)	

Descrizione intervento:

Formazioni governate a ceduo		Formazioni non governate a ceduo	
Numero matricine rilasciate sulla sup.		Numero soggetti al taglio	

Numero matricine rilasciate ad ettaro		Massa cormometrica da prelevare			
Entità del prelievo ad ettaro		Massa cormometrica da prelevare ad ettaro			
Prezzo macchiatico		assortimento	%	assortimento	%
Fascia contributiva					

Modalità esecuzione esbosco:

Indicazioni sulla viabilità:

Progetto speciale di taglio

Finalità e scopi dell'intervento:

Valutazione impatto:

PIEDILISTA							
<input type="checkbox"/> matricine (ceduo)				<input type="checkbox"/> soggetti da tagliare (for. non governate a ceduo)			
	specie						
Classi diametriche							
15							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60							
65							
70							
75							
80							
85							
90 e oltre							

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TAGLIO

NORME TECNICHE

Campo d'applicazione

La **dichiarazione di taglio** deve essere redatta da parte del proprietario nei seguenti due casi, ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 15 del 4/12/1968:

1 - **boschi governati a ceduo** (supercategoria normativa E) quando la superficie interessata al taglio sia inferiore a 2,5 ha.

2 - **boschi non governati a ceduo** (supercategoria normativa F) quando la massa al taglio sia inferiore a 100 m³ (massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire da 12,5 cm).

Il proprietario che, pur restando nei limiti sopra indicati, non intenda seguire le prescrizioni previste dal piano di riordino potrà presentare, al posto della dichiarazione di taglio, un progetto di taglio.

La dichiarazione di taglio dovrà contenere le seguenti informazioni:

- le generalità del proprietario;
- il Comune e la località in cui si colloca la proprietà;
- il numero del foglio, della sezione e del/dei mappale/i interessato/i dal taglio;
- la superficie complessiva del/dei mappale/i e quella interessata dal taglio;
- l'anno in cui è stata eseguita l'ultima utilizzazione nel mappale;
- l'epoca in cui si intende effettuare il taglio;
- delle note in cui il proprietario può illustrare il modo con cui intende intervenire soprattutto per quanto riguarda i criteri di scelta delle piante da tagliare, nelle formazioni non governate a ceduo (a gruppi, per piante sparse, ecc.) o sul come scegliere le matricine nel caso di formazioni governate a ceduo o se intende rilasciarne un numero maggiore o di specie diverse da quelle previste, ecc.;
- nel caso di interventi in formazioni **non governate a ceduo** (supercategoria F): il numero delle piante che si intende tagliare e una loro sommaria distinzione in piccole (con diametro a 1,30 cm da terra < di 32,5 cm), medie (con diametri da 32,5 a 47,5 cm), grandi (con diametro da 47,5 a 62,5 cm) e molto grandi (con diametro maggiore di 62,5 cm); ad esempio se si prevedono di tagliare 80 piante queste dovranno essere distinte in piccole 10, medie 35, grandi 30 e molto grandi 5;
- una dichiarazione di conoscere le indicazioni riportate nel piano di riordino;
- una dichiarazione che l'entità dell'intervento non supera i limiti previsti per il progetto di taglio;
- una dichiarazione di consenso nella diffusione dei dati personali (legge n. 675 del 31/12/96);
- una fotocopia della parte del foglio catastale contenente il mappale o i mappali interessati dall'intervento.

Per la stesura della dichiarazione di taglio, nel caso di proprietà private, il proprietario potrà agire autonomamente o avvalersi dell'opera di personale tecnico opportunamente formato nel settore forestale o servirsi degli eventuali centri di assistenza tecnica che saranno istituiti per questo scopo.

Il Servizio Forestale stabilirà il periodo entro cui l'intervento dichiarato dovrà essere eseguito. Trascorso tale termine il proprietario dovrà ripresentare una nuova dichiarazione di taglio. In linea generale, tale periodo è da fissare in due anni solari.

Per le operazioni di assegniamento nel ceduo e per l'effettuazione del primo taglio di avviamento all'altofusto, non è prevista l'iscrizione del martello forestale nel registro regionale.

DICHIARAZIONE DI TAGLIO

Al Servizio Forestale Regionale di

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ e residente a _____ in via _____
 n. _____ tel. _____
 in qualità di proprietario conduttore usufruttuario
 del bosco sito in Comune di _____ località _____

DICHIARA

di essere intenzionato a procedere al taglio del bosco sito nei seguenti mappali:

Mappali soggetti al taglio					
Foglio	Sezione	Mappale	Superficie totale (ha)	Superficie al taglio (ha)	Anno ultima utilizzazione

Mesi dell'anno in cui si intende intervenire:**Note:**

--

solo nel caso di formazioni non governate a ceduo

Numero piante da tagliare	piccole <32,5 cm (≅ 0,43 mc)	medie 32,5-47,5 (≅ 1,17mc)	grandi 47,5-62,5 cm (≅ 2,25 mc)	molto grandi > 62,5 cm (≅ 3,80 mc)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dal Piano di Riordino Comunale e che l'entità del taglio è inferiore a quella richiesta per la presentazione del progetto di taglio.

Si autorizza la diffusione dei dati personali in base alla legge n. 675 del 31/12/96.

Firma

NORME AMMINISTRATIVE

Il piano di riordino deve essere presentato in 4 o eventualmente in 5 copie destinate ai seguenti soggetti:

1. Comune interessato
2. Servizio Forestale Regionale competente
3. Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana
4. Comunità Montana competente
5. Ente parco se presente.

Sarà cura della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana garantire tutta l'assistenza necessaria al fine di reperire dalle varie fonti (PTRC, PTP, PRG, ecc.) tutte le informazioni utili per la redazione del piano di riordino.

Contributi regionali

L'articolo n. 23 della L. R. n. 52 del 13/9/1978 prevede, per la redazione dei piani di riordino forestale la concessione di contributi regionali nella misura massima del ~~75~~ **100** % (L.R. 5/05) della spesa ritenuta ammissibile. Gli Enti interessati potranno beneficiare anche di eventuali contributi comunitari, nel qual caso, ferma restando l'eventuale necessità del cofinanziamento da parte del beneficiario, il contributo regionale coprirà la parte restante della spesa ammessa.

Domanda di contributo

I soggetti tenuti a dotarsi di un piano di riordino forestale e quindi potenziali beneficiari del contributo sono gli Enti Parco ed i Comuni che possono operare anche in modo aggregato.

La documentazione da allegare, da parte dell'interessato (Sindaco, Presidente o rappresentante legale dell'Ente anche con funzioni di coordinamento) per ottenere la concessione del contributo regionale è la seguente:

- Domanda indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, tramite il Servizio Forestale Regionale che ne cura l'istruttoria. In essa il richiedente dovrà impegnarsi a far fronte alla parte di spesa, non coperta da contributo, con fondi propri.
- Deliberazione esecutiva, dell'Organo dell'Ente preposto, in base alla legge n.142 del 8.6.1990 (oppure organo equivalente dell'Ente interessato) dalla quale risulti:
 - l'approvazione del preventivo di spesa occorrente per la redazione del Piano di riordino forestale;
 - l'indicazione del tecnico qualificato a cui verrà affidato l'incarico per la redazione del Piano;
 - l'impegno a far fronte alla parte residua di spesa con fondi propri.

Nel caso la domanda di contributo venga effettuata anche nell'ambito dell'attuazione di eventuali regolamenti comunitari, la stessa dovrà essere prodotta attenendosi anche alle disposizioni specifiche previste dai regolamenti stessi.

Il tecnico qualificato dovrà essere regolarmente iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali.

Criteri di formazione del preventivo di spesa

Per quanto concerne l'articolazione del programma dei lavori e del preventivo di spesa allegato alle istanze di contributo avanzate ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n. 52 del 13/9/1978 per la redazione dei piani di riordino forestale, e per i criteri istruttori, si riporta quanto segue.

- Per quanto concerne, in modo specifico, l'istruttoria da svolgere in merito alla richiesta di contributo avanzata, si specifica che da parte dei tecnici professionisti deve essere redatto un vero e proprio programma dei lavori con esplicitazione del tipo e delle modalità con cui svolgere i rilievi di campagna (allegato 2).
- Per quanto concerne, in modo specifico, la formulazione del preventivo ci si dovrà attenere alle circolari che di volta in volta saranno emanate dal Dirigente della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana ed al tariffario professionale in vigore.
- Il prezzario per l'elaborazione dei preventivi di spesa, che comunque esula dalla presente normativa, viene allegato a titolo esemplificativo con lo scopo esclusivo di agevolare i Servizi Forestali Regionali nel compito di giudicare sull'entità delle spese ammesse in sede di istruttoria, per le istanze di contributo dei Soggetti interessati dalla pianificazione.

- La responsabilità di conferire l'incarico e di controllare la conformità alle tariffe esposte nei preventivi è di competenza dei Committenti.

Istruttoria

I Servizi Forestali Regionali, trasmettono le domande di contributo alla Giunta Regionale - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana - corredandole di una relazione istruttoria contenente:

- dati, sia pure approssimativi, sul territorio in esame;
- eventuali correzioni del preventivo di spesa redatto dal tecnico qualificato;
- motivato parere sull'entità del contributo regionale cui il richiedente può accedere;
- numero di mesi necessari per la presentazione del piano di riordino forestale;
- se il piano ricade in area a Parco, in sede istruttoria dovranno essere date eventuali prescrizioni particolari, al fine di garantire la compatibilità del piano di riordino forestale con gli strumenti pianificatori adottati in seno al Parco medesimo.

Concessione del contributo

Completata la fase istruttoria, la Giunta Regionale sulla base delle domande di contributo pervenute, dell'aliquota di contributo ammessa in fase istruttoria da parte dei Servizi Forestali Regionali ed in base alla spesa ammessa, stabilirà la conseguente entità del contributo e provvederà, nel limite della disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci preventivi, ad impegnare a favore dei vari beneficiari le somme relative.

Fermo restando l'importo della spesa ammessa a contributo in sede istruttoria, l'impegno di spesa potrà avvenire anche in più soluzioni, sia in relazione a particolari esigenze contabili, sia in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

A tal riguardo, al fine di velocizzare i tempi relativi alla fase di spesa, l'impegno per il finanziamento della quota regionale potrà avvenire in due soluzioni, una pari al primo acconto (~~80~~ 50%, importo modificato con DGR 466/02 - della spesa) immediatamente liquidabile, ed un secondo impegno successivo a saldo, una volta che il piano sarà nel pieno della propria efficacia di legge.

Prima della scadenza del termine di presentazione del Piano, il tecnico incaricato della sua redazione dovrà inviarlo, in versione provvisoria, in minuta al competente Servizio Forestale Regionale che lo trasmetterà, con eventuali osservazioni alla Giunta Regionale - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana - che disporrà per il collaudo. Il tecnico incaricato, prima di presentare la minuta potrà attivare, con le modalità eventualmente previste in sede di consegna del Piano e dandone comunicazione preventiva alla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, una fase consultiva con l'Amministrazione committente e la popolazione interessata. In fase di collaudo la Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana ha facoltà di introdurre modifiche d'ufficio qualora ciò si renda necessario per il rispetto della presente normativa.

Per la concessione di eventuali proroghe l'Ente interessato, su proposta motivata del tecnico, dovrà presentare, prima della scadenza fissata in sede di verifica preliminare e di consegna, apposita domanda indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana - tramite il Servizio Forestale Regionale che è tenuto ad esprimere in merito il proprio parere.

Verifica preliminare e consegna al tecnico

Espletate le procedure di ordine amministrativo relative all'istruttoria da parte del Servizio Forestale Regionale, in base a quanto stabilito dall'articolo n. 11 della L. R. n.1 del 8/1/1991, in merito allo snellimento delle procedure, il tecnico dovrà presentare alla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana apposita richiesta (in carta semplice) di consegna dell'area da pianificare.

Alla consegna saranno presenti:

1. il tecnico incaricato;
2. un rappresentante dell'Ente concessionario;
3. un funzionario della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana incaricato dell'operazione o un suo delegato;
4. un funzionario del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, che su espressa delega da parte del Dirigente della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana ed Economia Montana può presenziare alla consegna anche come rappresentante dipartimentale.

In detta sede, gli intervenuti sottoscriveranno l'apposito "Verbale di verifica preliminare e di consegna" contenente le direttive cui il tecnico dovrà attenersi nella redazione del piano.

Tali direttive saranno conformi alle presenti Norme, con le opportune variazioni, in dipendenza delle particolari caratteristiche del territorio boscato in esame, che saranno concordate tra il tecnico ed il funzionario incaricato dell'operazione.

In questa sede, verranno inoltre stabilite le scadenze per la consegna della minuta del piano che saranno recepite in sede di stipula della convenzione tra Ente proprietario e tecnico ed eventualmente prorogate con formale nota direzionale.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata agli interessati con le seguenti modalità:

- primo acconto, pari all' 8050% importo modificato con DGR 466/02, all'inizio dei lavori di campagna;
- secondo acconto, a saldo, dopo l'adozione dei provvedimenti di approvazione ed esecutività del piano di riordino forestale. Il tecnico si dovrà, ritenere vincolato nei confronti dell'Ente da cui ha ricevuto l'incarico di redazione del piano garantendo l'esecuzione di eventuali modifiche che in sede di predisposizione del decreto di esecutività si dovessero ritenere necessarie per l'adeguamento del piano stesso.

Il pagamento dell'acconto e del saldo, sarà disposto previa presentazione, da parte del richiedente, di apposita domanda, indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana - che la correderà, per il primo acconto, della dichiarazione del tecnico attestante l'avvenuto inizio dei lavori di campagna.

~~Il saldo sarà effettuato sulla base della presentazione delle risultanze del "Prospetto di confronto" ad avvenuta esecutorietà del piano. Il saldo sarà commisurato alle spese realmente sostenute dal beneficiario e verrà effettuato, ad avvenuta approvazione del piano, sulla base della presentazione della seguente documentazione:~~

- Risultanze del "Prospetto di confronto";
- Giustificativi di spesa debitamente quietanzati;
- Presentazione dell'elaborato definitivo.

Modifiche apportate con DGR 466/02

Nel caso di cofinanziamento da parte del FEOGA, in relazione alla erogazione dei contributi di fonte comunitaria, saranno fatte salve eventuali specifiche disposizioni emanate in materia.

Approvazione ed esecutività del piano

Il piano, una volta collaudato, verrà approvato e reso esecutivo con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana.

Il piano dovrà poi essere esposto all'albo pretorio con i tempi e le modalità stabiliti dall'Ente interessato (Comune o Ente Parco). Le eventuali osservazioni riportate nella *relata di pubblicazione* saranno valutate dalla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana in collaborazione con il tecnico estensore del piano. L'Ente interessato provvederà, infine, con proprio atto alla adozione del piano.

Allegato 1 TIPI FORESTALI E LORO CODICI

Qualora il tecnico si sia limitato nel processo classificatorio ad evidenziare, nel caso di un'unità distinta in sottotipi, solo il tipo potrà usare come codice le prime due lettere seguite da un trattino (es. castagneto con ostra E2-), dove invece si è evidenziata anche una variante sarà da aggiungere al codice dell'unità un numero che indica l'ordine che occupa la variante stessa nell'elenco sotto riportato (es. variante con pino nero dell'orno-lecceta A101; variante con cerro dell'ostrio-querceto a scotano D2B1; faggeta submontana con ostra variante con tiglio H202)

FORMAZIONI LITORALI

- ORNO-LECCETA (A10) (var. con pino nero)
- BOSCO IGROFILO (A20)

QUERCETI DEI SUBSTRATI VULCANICI

- QUERCETO DI ROVERELLA CON ELEMENTI MEDITERRANEI (C10)
- PSEUDOMACCHIA (C20)

OSTRIETI

- ORNO-OSTRIETO
- CON LECCIO (D1A)
- TIPICO (D1B)
- CON CARPINO BIANCO (D1C)
- CON TIGLIO (D1D)
- OSTRIO-QUERCETO
- TIPICO (D2A)
- A SCOTANO (D2B) (var. con cerro, con roverella, a terebinto)
- OSTRIETI PRIMITIVI
- DI FORRA (D4A)
- DI RUPE (D4B)

ROVERETIE-CASTAGNETI

- QUERCETO MESOFILO DI ROVERE
- TIPICO (E1A)
- CON TIGLIO (E1B)
- CASTAGNETO CON OSTRIA
- A VINCA (E2A)
- A SAMBUCO (E2B)
- A EPIMEDIO (E2C) (var. con rovere)
- CASTAGNETO CON FRASSINO (E30)
- CASTAGNETO DEI SUBSTRATI VULCANICI (E40) (var. con faggio, con carpino bianco)
- CASTAGNETO DEI SUOLI OLIGOTROFICI (E50)

QUERCO-CARPINETI E CARPINETI

- QUERCO-CARPINETO PLANIZIALE (B10)
- QUERCO-CARPINETO COLLINARE (B20)
- CARPINETO TIPICO (F20) (var. con salice bianco)
- CARPINETO CON FRASSINO (F30)
- CARPINETO CON OSTRIA (F10)
- CARPINETO CON CERRO (F50)

ACERI-FRASSINETI E ACERI-TIGLIETI

- ACERI-TIGLIETO CON CARPINO NERO (G40)
- ACERI-TIGLIETO TIPICO (G50)
- ACERI-FRASSINETO CON CARPINO NERO (G10) (var. con faggio)
- ACERI-FRASSINETO TIPICO (G20)
- ACERI-FRASSINETO CON ONTANO BIANCO (G30)

FAGGETE

sottocategoria: FAGGETE SUBMONTANE

- FAGGETA SUBMONTANA MESOFILA (H90)
- FAGGETA SUBMONTANA TIPICA (H10)
- FAGGETA SUBMONTANA CON OSTRIA (H20) (var. con carpino bianco, con tiglio, con tasso)

sottocategoria: FAGGETE MONTANE

- FAGGETA MONTANA XERICA (H30)
- FAGGETA MONTANA TIPICA
 - ESALPICA (H4C)
 - MESALPICA (H4D)
- FAGGETA MONTANA CON ABETE BIANCO
 - ESALPICA (H4E)
 - MESALPICA (H4F)

sottocategoria: FAGGETE ALTIMONTANE

- FAGGETA ALTIMONTANA TIPICA
 - A POLISTICO (H5A)
 - A MEGAFORBIE (H5B) (var. con abete bianco)
- FAGGETA ALTIMONTANA DEI SUOLI DECALCIFICATI (H60)

sottocategoria: FAGGETE AZONALI

- FAGGETA PIONIERA (H70)
- FAGGETA DEI SUOLI OLIGOCALCICI (H80)

BETULETI E CORILETI

- BETULETI (I10)
- CORILETI (I20)

MUGHETE

- MUGHETA TERMOFILO (L1C)
- MUGHETA MONTANA
 - SUBOCEANICA (L1D)
 - SUBCONTINENTALE (L1B)
- MUGHETA MICROTERMA BASIFILA (L20)
- MUGHETA MICROTERMA ACIDOFILA
 - TIPICA (L3A)
 - A EMPETRO (L3B)
- MUGHETA A SFAGNI (L40)

PINETE DI PINO SILVESTRE

- PINETA DI PINO SILVESTRE ESALPICA
 - TIPICA (M1A)
 - CON PINO NERO (M1B)
- PINETA DI PINO SILVESTRE MESALPICA
 - A ARCTOSTAFILO (M2A) (var. endalpicia)
 - CON ABETE ROSSO (M2B)
 - A MOLINIA (M2C)
- PINETA DI PINO SILVESTRE ENDALPICA (M30)

PICEO FAGGETI

- PICEO FAGGETO TERMOFILO (N10) (var. con pino cembro)
- PICEO FAGGETO MESOFILO (N20) (var. con abete bianco, con larice)

ABIETETI

- ABIETETO DEI SUOLI SILICATICI (O10)
- ABIETETO DEI SUOLI EUTROFICI (O20) (var. a megaforbie)
- ABIETETO DEI SUOLI CARBONATICI (O30)
- ABIETETO SUBMONTANO (O40)

PECCETE

sottocategoria: PECCETA MONTANA

- PECCETA MONTANA XERICA (P10)

sottocategoria: PECCETE DI TRANSIZIONE

- PECCETA A APOSERIS (P50)
- PECCETA DEI SUOLI OLIGOTROFICI CARBONATICI (P20) (var. xerica)
- PECCETA DEI SUOLI XERICI SILICATICI (P30)
- PECCETA A SFAGNI (P40)

sottocategoria: PECCETE SUBALPINE

- PECCETA SUBALPINA TIPICA (P60) (var. con cembro)
- PECCETA SUBALPINA A MEGAFORBIE (P70)

LARICETE LARICI-CEMBRETI

- LARICETO TIPICO (Q10) (var. con pino cembro)
- LARICETO A MEGAFORBIE (Q20)
- LARICI-CEMBRETO
- TIPICO (Q4A)
- CON ABETE ROSSO (Q4B)
- CON ONTANO VERDE (Q4C)

ALNETE

- ALNETA DI ONTANO VERDE (R10)
- FORMAZIONI EXTRARIPARIALI DI ONTANO BIANCO (R20)

ROBINIETI (S10)Classificazione tipologica superata dalla pubblicazione *Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto*

E' opportuno ricordare che eventuali soprassuoli costituiti da specie esotiche (salvo quelle riportate nell'elenco) estranee al proprio areale naturale, introdotte artificialmente anche se poi spontaneamente diffuse, vanno indicate come "denominazione della specie principale" **su** "tipo potenziale" (ad esempio: pecceta su orno-ostrieto tipico; strobeto su quercu-carpinetu collinare, pineta di pino nero su ostrio-querceto a scotano). In questo caso il codice identificativo del tipo sarà costituito da quello del tipo potenziale contrassegnato con asterisco (riferendosi agli esempi sopra riportati: D1B*, B20*, D2B*).

Allegato 2

CRITERI DI FORMAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

Per quanto concerne l'articolazione del programma dei lavori e del preventivo di spesa allegato alle istanze di contributo avanzate ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n. 52 del 13/9/1978 per la redazione dei Piani di riordino forestale, si segua il seguente schema:

VOCI	ANNOTAZIONI
SUPERFICI	<p>In considerazione del fatto che per la redazione dei piani di riordino forestale non sono richiesti rilievi tassatori di dettaglio (come il cavallettamento totale o il rilievo relascopico con seriazione diametrica), la confinazione particellare e la stesura di un vero e proprio piano dei tagli, assumendo gli stessi un carattere eminentemente inventariale per certi aspetti assimilabile alla redazione di "piani sommari sovraziendali", si ritiene, in analogia con i piani di riassetto forestale, che, al fine della determinazione della spesa ammessa, l'intera superficie boscata in pianificazione possa essere assimilata a quella a cui si applica la tariffa ordinaria ridotta di un terzo.</p> <p>Nel caso di boschi particolarmente degradati o che in virtù dello stadio evolutivo possono essere considerati fuori gestione, ovvero per le aree soggette a particolari regimi vincolistici in base ai quali non si prevedono interventi selvicolturali se non di natura eminentemente conservativa, la tariffa da applicare può essere quella ordinaria ridotta di un terzo.</p> <p><u>Vedi integrazioni DGR 2061/2005</u></p>
CALCOLO ONORARIO TECNICO PERCENTUALE SCONTO REVISIONE	<p>Viene calcolato sulla base del prezzario corrente.</p> <p>Non si applica nel caso della prima redazione. Nel caso di revisioni, tale percentuale, se inferiore al 20%, può essere posta d'ufficio fino al valore massimo del 20%.</p>
CALCOLO SCONTO REVISIONE ONORARIO AL TECNICO CORRETTO CALCOLO SPESE RICONOSCIUTE TOTALE SPETTANZE AL TECNICO	<p>Da sottrarre</p>
CARTOGRAFIA FORESTALE E IMPLEMENTAZIONE PROSPETTO NORMATIVO	<p>I costi per la redazione della carta conoscitiva e per l'implementazione informatica del prospetto normativo incidono rispettivamente nella misura del 30 e del 70 % sul costo complessivo stabilito sulla base dell'intera superficie in pianificazione, nella misura di <u>9.000 lire/ha.</u> <u>Importo modificato con DGR 2061/2005</u></p>
COPIATURA E RILEGATURA	<p>Sono assimilati a quelle della pianificazione assestamentale.</p>
SPESE PER I RILIEVI	<p>Data la natura conoscitiva dei rilievi dendro-auxometrici ed in considerazione del fatto che si può far riferimento a dati già acquisiti per territori contermini o nell'ambito degli inventari forestali</p>

B.2.- Norme integrative di pianificazione forestale di cui alla DGR 158/97 e direttive per l'attivazione delle iniziative connesse al settore forestale

Snellimento delle procedure di spesa per i piani di riassetto ed i piani di riordino forestale.

Agli impegni di spesa per la redazione dei piani forestali di cui all'articolo 23 della L.R. 13/9/1978, n. 52 si provvede mediante decreto del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, a fronte delle domande degli interessati regolarmente istruite dai Servizi Forestali Regionali, qualora sia determinabile la spesa definitiva da ammettere a contributo, ovvero sulla base di una Deliberazione della Giunta Regionale di attivazione di iniziative connesse alla pianificazione forestale, con la quale, si evidenzieranno le iniziative di maggior rilievo che l'Amministrazione forestale intende condurre a termine entro l'anno di riferimento.

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori connessi alla redazione dei piani in argomento, inclusi nel programma annuale predisposto dalla Giunta regionale, si ritiene indispensabile provvedere ad uno snellimento delle procedure per l'avvio degli stessi al fine di non creare soluzioni di continuità nella gestione delle rispettive proprietà silvopastorali e per garantire una fattiva e coerente gestione del patrimonio forestale dell'intero territorio regionale.

Nel prospetto degli interventi previsti, allegato al programma annuale, vengono evidenziati gli importi di massima relativi ai singoli piani ed alle attività programmate.

Tali importi, per quanto concerne la redazione dei piani forestali, risultano dalla stima della quota del contributo regionale corrispondente alle spese determinate dagli uffici regionali competenti, con riferimento all'onorario al tecnico, calcolato sulla base delle tariffe professionali in vigore per le superfici di riferimento desunte dai dati statistici in possesso, nonché sulla base delle spese ammesse dal prezzario regionale per alcune voci standard tra cui anche parte dei rilievi dendroauxometrici.

L'eventuale conguaglio del contributo regionale è definito anche sulla base degli effettivi rilievi eseguiti, in relazione alle specifiche prescrizioni dell'Autorità forestale e impegnato con successivo decreto del Dirigente.

Gli importi previsti per la redazione dei vari piani inclusi nel prospetto, fermo restando, l'ammontare complessivo delle spese indicate nello stesso, possono subire delle variazioni relative, per singolo piano, in relazione all'accertamento definitivo degli importi da ammettere a contributo; il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, a fronte delle domande degli interessati regolarmente istruite dai Servizi Forestali Regionali, dispone con proprio decreto, l'impegno relativo alla spesa accertata.

I lavori di campagna, connessi alla redazione dei piani di riassetto forestale possono avere inizio anche prima del sopralluogo per la consegna del Piano all'asestatore, purché la tipologia dei rilievi intrapresi, rientrando tra quelle standard previste dalle normative in vigore, non sia oggetto di possibili direttive particolari da definirsi in sede di consegna. Per questo motivo, qualora l'asestatore intenda avviare i lavori di campagna prima della consegna, deve darne preventiva comunicazione, specificandone la tipologia, alla Direzione Foreste, che si riserva ogni valutazione di merito.

Per quanto concerne il saldo del contributo concesso per la redazione dei piani di cui all'articolo 23 della L.R. 13.9.1978, n. 52, al fine di procedere ad un fattivo snellimento delle procedure di spesa, l'erogazione della quota finale del secondo acconto, qualora non sussistano particolari motivi ostativi, può essere effettuata anche dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del Piano.

In ogni caso il rapporto convenzionale tra Tecnico progettista ed Ente committente si risolve solo dopo l'adozione del provvedimento che rende esecutivo il Piano stesso. Si ribadisce, pertanto, il concetto in base al quale l'asestatore si deve ritenere vincolato nei confronti dell'intestatario del Piano fino alla esecutività dello stesso, garantendo l'esecuzione di eventuali modifiche, che, in sede di predisposizione del decreto di esecutività, si dovessero ritenere necessarie per l'adeguamento del piano medesimo.

Integrazioni al paragrafo relativo alla registrazione delle utilizzazioni boschive previste dai piani di riassetto forestale

La corretta tenuta del registro delle utilizzazioni realmente effettuate riveste un momento particolarmente importante del ciclo pianificatorio in quanto rappresenta la fase di passaggio dal momento programmatico, proprio del piano, a quello gestionale attraverso il quale viene data concreta attuazione alle disposizioni del piano stesso.

In questo contesto, il significato che assume il piano di assestamento come elemento cardine attorno al quale ruota l'intera "filiera forestale", va ben oltre la semplice programmazione degli interventi boschivi ma diviene uno strumento di tutela e di salvaguardia per l'intero complesso delle azioni che il titolare del piano è chiamato a compiere nell'ambito della proprietà silvopastorale pianificata.

Per quanto concerne, ad esempio, la normativa inerente alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, si richiama l'attenzione a quanto stabilito

dall'articolo n. 7, laddove vengono richiamati gli adempimenti a cui è tenuto il soggetto datoriale in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Oltre alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte in relazione alle attività da svolgere, che, nella fattispecie, avviene con l'accertamento del possesso del Certificato di idoneità forestale, il cui rilascio è già stato disciplinato in ambito regionale, il committente deve fornire alle stesse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamate ad operare e sulle misure di prevenzione o di emergenza da adottarsi in relazione alla attività svolta, nonché a cooperare all'attivazione delle misure di prevenzione e protezione più idonee.

Tale obbligo non viene esteso ai rischi specifici dell'attività, così come normalmente può venire svolta, ma trova una propria collocazione solo in casi eccezionali, che nella fattispecie delle utilizzazioni boschive, possono essere legati alle particolari difficoltà di esbosco (anche eventualmente già codificate nell'ambito della applicazione dell'art. 29 della L.R. 2/94), alle utilizzazioni da eseguire in boschi di protezione particolarmente scoscesi o soggetti a movimenti franosi. ecc..

Nel piano, pertanto, possono trovare spazio anche valutazioni di questa natura, in modo da fornire, al proprietario del bosco pianificato uno strumento moderno ed efficace di tutela e di valorizzazione della proprietà.

Il significato innovativo di questi approfondimenti, può essere considerato come un fattore di priorità sia per l'affidamento dell'incarico, sia in sede istruttoria da parte degli uffici regionali, per l'accesso ai benefici contributivi, costituendo un elemento di valutazione per la definizione dell'aliquota contributiva e per lo sconto revisione.

La Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, si riserva di porre a disposizione degli interessati, eventuali studi ed approfondimenti, che si dovessero rendere disponibili sull'argomento.

Integrazioni al paragrafo relativo al piano dei tagli nell'ambito dei piani di riassetto forestale

Le nuove disposizioni dell'articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 così come modificato dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 25 stabiliscono che:

"4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal Servizio Forestale regionale competente per territorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche."

Fermo restando che per le utilizzazioni superiori od uguali ai limiti fissati dal quinto comma dell'articolo 23 della L.R. 52/78 deve sempre essere predisposto un progetto di taglio ed il relativo verbale di assegno previa martellata, per i tagli di entità inferiore ai limiti sopra citati, il piano di riassetto forestale deve indicare, nel paragrafo relativo agli interventi programmati, le procedure di taglio da seguire, con riferimento a situazioni di fragilità strutturale o fisica del soprassuolo o a particolari caratteristiche selvicolturali del bosco (boschi ricompresi nella classe funzionale di protezione, boschi degradati, boschi d'alta quota, cedui invecchiati), specificando se si debba procedere alla stesura di una semplice relazione di taglio oppure, in virtù della delicatezza degli interventi, se si debba comunque redigere una relazione speciale di taglio da approvarsi da parte del Servizio forestale Regionale competente.

Procedure per le utilizzazioni boschive nell'ambito dei piani di riassetto forestale.

Premessa

Nel caso delle utilizzazioni boschive in fustaia nell'ambito dei piani di riassetto forestale, l'applicazione del metodo di controllo e l'opportunità di eseguire efficaci controlli di gestione, impongono, in qualsiasi caso, la redazione di un piedilista di martellata con soglia di cavallettamento di 17,5 cm. ed indicazione del numero di stanghe prelevate al momento del taglio.

Procedure per l'esecuzione dei tagli boschivi da parte degli Enti

In relazione all'applicazione del nuovo schema di capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali con il quale viene data facoltà alle Amministrazioni comunali interessate di avvalersi anche di liberi professionisti per la redazione dei progetti di taglio, si precisa quanto segue in relazione alle procedure per l'effettuazione delle martellate da parte degli Enti che intendono avvalersi delle Comunità Montane:

- Le Comunità Montane nel rispetto del "principio di avvallimento" di cui all'art. 1 della Legge regionale 8/85 possono comunicare annualmente ai Comuni che hanno chiesto alla Comunità Montana stessa la redazione del verbale di martellata, l'intenzione di avvalersi in modo continuativo e sistematico del S.F.R. competente territorialmente, autorizzando, pertanto, il Comune a intrattenere rapporti diretti con il S.F.R. in merito alla redazione dei progetti di taglio. Il S.F.R. competente, opportunamente informato di ciò, curerà il resoconto periodico, anche a scadenza annuale, di tutte le utilizzazioni effettuate nell'ambito del rapporto di delega da trasmettere alla Comunità Montana interessata, qualora espressamente richiesto dalla stessa.

- Approvando il nuovo capitolato delle utilizzazioni forestali la Giunta Regionale ha chiaramente voluto esprimere il concetto in base al quale la redazione dei progetti di taglio non può essere competenza esclusiva dell'Autorità Forestale ma anche dei tecnici laureati ancorché operanti presso le Pubbliche Amministrazioni tra cui vengono ricomprese sicuramente anche le Comunità Montane. L'art. 1 della L.R. 8/85 recita, tra l'altro, "Per l'esercizio delle funzioni delegate le Comunità Montane si avvalgono dei Servizi Forestali Regionali". Il legislatore nell'introdurre il principio già richiamato dell'avvallimento presuppone un coinvolgimento nelle attività delegate alle Comunità montane dei SFR che, in questo nuovo contesto, operano non solo come Autorità forestale per i compiti di istituto, ma anche come soggetti operativi in un regime collaborativo con le Comunità Montane in cui queste ultime sono pienamente coinvolte anche concretamente nella redazione dei progetti di taglio e non come semplice soggetto passivo dal punto di vista procedurale. L'avvallimento diretto degli uffici di un altro Ente, infatti, costituisce un principio di collaborazione desumibile dall'ordinamento costituzionale (articolo 118) che non necessita quindi di una specifica previsione normativa, confermando, inoltre, che le esigenze che stanno a fondamento di tale istituto concernono prevalentemente effetti organizzativi ed economici; deve ritenersi, pertanto, sulla base della formulazione utilizzata nell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1985 e per la natura facoltativa dell'istituto dell'avvallimento quale risulta dalla previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 107 del DPR 616 del 1977, che il termine "... si avvalgono..." non possa essere inteso in senso imperativo e quindi da attivarsi sistematicamente in tutte le circostanze, bensì come procedura da attivarsi solo qualora la Comunità Montana titolare della delega, su esplicita richiesta dell'Ente interessato, non sia in grado, per carenze organizzative o di personale a procedere direttamente all'assegno delle piante da assoggettare al taglio. Ciò è suffragato anche dal fatto che lo stesso articolo n. 7 della L.R. 3 luglio 1992 n. 19 prevede che le Comunità Montane nell'espletamento delle funzioni loro spettanti possano avvalersi degli uffici e degli Enti pubblici operanti sul territorio.

Si ribadisce quanto già implicitamente previsto con la DGR 69/97 che le operazioni di natura commerciale (consegna e misurazione dei lotti boschivi) e quelle connesse al rispetto del capitolato tecnico per l'altofusto (redazione del prospetto rilievo danni) sono eseguite dal direttore delle operazioni di taglio di cui agli articoli n. 6 e 23 del capitolato tecnico in vigore la cui individuazione spetta Ente venditore.

Utilizzazioni boschive nell'ambito dei piani di riassetto forestale.

L'utilizzazione dei boschi viene regolata secondo la seguente normativa:

A) Per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, deve essere presentata, al Servizio Forestale Regionale, una relazione di taglio, secondo lo schema predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, corredata del relativo capitolato di cui alla DGR 69/97 ove previsto.

La relazione di taglio può essere curata, oltre che da personale qualificato in possesso della laurea in scienze forestali, scienze forestali ed ambientali od agrarie, anche da personale in possesso del diploma di agrotecnico purché opportunamente formato nel settore forestale, ovvero da personale tecnico dell'Amministrazione forestale o di custodia dipendenti dell'Ente possessore o gestore del fondo.

Per le operazioni di assegno nel ceduo e per l'effettuazione del primo taglio di avviamento all'altofusto, non è prevista l'iscrizione del martello forestale nel registro regionale.

Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali del bosco (boschi ricompresi nella classe funzionale protettiva, ambientale o turistico-ricreativa, boschi degradati, boschi d'alta quota, cedui invecchiati), il Servizio Forestale Regionale, anche qualora non già previsto nel Piano di riassetto, può richiedere, ad integrazione della relazione di taglio, la predisposizione di una relazione speciale di taglio redatta da un tecnico qualificato da approvarsi da parte del Servizio stesso.

B) Per le utilizzazioni superiori ai 100 mc. per la fustaia ed ai 2,5 ha. per il ceduo, l'interessato all'utilizzazione deve presentare un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi dal Servizio Forestale Regionale, sulla base di un modello predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana corredata del relativo capitolato di cui alla DGR 69/97 ove previsto.

Nel caso in cui la vacanza del piano si protragga oltre il termine del piano sommario dei tagli, venendo a mancare qualsiasi valutazione oggettiva sull'entità e la localizzazione della ripresa, le utilizzazioni boschive devono essere giustificate da una analisi di natura ecologico stazionale, dalla quale, in assenza del nuovo piano di riassetto forestale e di aggiornate descrizioni particellari, risulti ampiamente motivato l'intervento stesso.

Efficacia dei piani di riassetto forestale

I piani di riassetto forestale assumono l'efficacia delle PMPF e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle PMPF vigenti.

Anche nel caso dei piani di riassetto forestale l'asestatore formula le indicazioni colturali sulla scorta della serie delle prescrizioni standard generali individuate nell'ambito della normativa per la redazione dei piani di riordino forestale.

Anche nei piani di riassetto forestale, pertanto, trovano un riferimento particolare le argomentazioni relative all'epoca di taglio dei boschi governati a ceduo, le modalità con cui devono essere eseguiti, il taglio, l'allestimento, l'esbosco dei prodotti legnosi e lo sgombero delle tagliate. Per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riassetto forestale valgono le norme riportate nelle PMPF vigenti.

Tipologie di azioni ed iniziative contemplabili nel quadro della attivazione degli interventi nel settore della pianificazione forestale

Le attività connesse alla pianificazione forestale (art. 23 della L.R. 52/78) ed alla ricerca forestale (L.R. 20/3/1981, n. 8), legate ai compiti già individuati con DGR 158 del 21 gennaio 1997, da attuarsi con la predisposizione di opportune iniziative, anche con l'ausilio di collaborazioni esterne da avviare con le modalità di cui alla DGR 2788 del 5 agosto 1997 fanno capo specificatamente alle seguenti tipologie:

- 1) Finanziamento dei piani di riassetto forestale;
- 2) Finanziamento dei piani di riordino forestale;
- 3) Finanziamento dei progetti di taglio;
- 4) Controlli sulla congruità dei dati forniti dai liberi professionisti a supporto del collaudo dei piani di cui all'art. 23 della L.R. 52/78;
- 5) Controlli sulla entità delle superfici oggetto di inventario anche con l'ausilio di strumentazioni topografiche ed informatiche (GIS, GPS, strumentazione ottica, ecc.) innovative e strettamente connesse alle mansioni di competenza;
- 6) Controlli attinenti alla gestione delle utilizzazioni forestali per l'intero territorio regionale e quindi sia per la proprietà pubblica che privata;
- 7) Diffusione delle conoscenze di natura selvicolturale, assestamentale, delle utilizzazioni boschive, della sicurezza nei cantieri di lavoro boschivo, tramite l'attivazione di corsi di aggiornamento per il personale tecnico in possesso di laurea e di diploma, o per chi effettua o dirige comunque lavori boschivi;
- 8) Predisposizione di sussidi didattici anche di natura multimediale o partecipazione ed organizzazione di incontri e convegni nelle specifiche materie di competenza, con particolare riferimento alle tecniche selvicolturali e pianificatorie.
- 9) Attivazione o aggiornamento delle banche dati regionali attinenti al settore forestale in quanto funzionali all'assolvimento di compiti istituzionali già definiti dalla L.R. 52/78 art. 31, per quanto concerne l'attivazione del servizio di statistica forestale regionale.
- 10) Attivazione di collaborazioni con Enti o strutture, anche Universitarie, interessate alle problematiche in argomento.

Spese ammissibili e funzionali alla realizzazione degli interventi

Oltre ai contributi concessi per la redazione dei vari piani forestali e dei progetti di taglio, per la concreta attivazione delle attività nel settore forestale, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Acquisto di materiale tecnico, anche di natura informatica, per la misurazione di piante e per la loro individuazione;
2. Acquisto di materiale attinente alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale per tutto il personale che lavora in bosco in applicazione al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 per quanto concerne la normativa inerente alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
3. Acquisto di materiale di natura topografica per l'individuazione delle aree campionarie e dei limiti particellari o di proprietà, anche in riferimento allo schema campionario degli Inventari Forestali Regionali;
4. Organizzazione e manutenzione del database delle utilizzazioni forestali e della pianificazione forestale indispensabile per concretizzare l'azione di controllo a fronte dei dati acquisiti sul territorio;
5. Spese per la pubblicazione e la diffusione delle conoscenze acquisite nel settore forestale;
6. Organizzazione di corsi di apprendimento e di aggiornamento sulle tecniche selvicolturali più aggiornate sia per i tecnici che per le popolazioni che vanno educate alla corretta esecuzione dei tagli boschivi;
7. Attivazione di collaborazioni esterne.
8. Assunzione di operai forestali stagionali per il rilevamento e la misurazione delle piante censite sia in sede di controllo della provvigione sia in fase di martellata. Tale azione riveste significato strategico e

deve considerarsi abituale per lo svolgimento di certe mansioni di natura prettamente manuale e di carattere obbligatoriamente stagionale come sono i lavori in bosco.

Criteri per la definizione dell'aliquota contributiva dei piani di riassetto forestale e dei piani di riordino forestale

Il comma n. 8 dell'articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, così come modificato dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 25 sancisce ulteriormente e riconferma il concetto in base al quale nei casi dei patrimoni di scarsa produttività, in quanto lontani dalla normalità, il contributo per la redazione dei piani di riassetto forestale, può essere assunto a totale carico regionale. Il collegamento stretto che viene posto tra il concetto di "bassa produttività" e di "bosco normale" è legato essenzialmente ad uno degli assunti fondamentali dell'assestamento forestale, che nel tempo si sono affermati presso le varie Scuole Forestali anche d'Oltralpe, secondo cui la massimizzazione della redditività del "capitale bosco" avviene quando la ripresa prevista eguaglia l'incremento corrente, senza alterare sensibilmente la struttura di complesso del bosco.

In questo quadro trova quindi una certa enfattizzazione l'aspetto economico-finanziario legato all'onere che il proprietario boschivo deve sopportare per la redazione dello strumento pianificatorio della proprietà silvo-pastorale, non compensato da una sufficiente redditività legata allo sfruttamento del bosco.

Sugli Enti comunali possessori di boschi, ad esempio, può ricadere l'onere finanziario della redazione sia del piano di riassetto forestale, che del piano di riordino; l'unitarietà della gestione forestale, anche a salvaguardia dei benefici di interesse collettivo legati alla buona conduzione del bosco nel suo complesso, esula infatti dalla individuazione della proprietà, ed impone uno sforzo ed una sensibilità particolari a tutela del territorio forestale.

In questo contesto, anche ai fini di stabilire un certo livello di priorità nella attribuzione di benefici contributivi legati al finanziamento delle attività legate alla pianificazione forestale, nell'ambito delle iniziative di carattere forestale attivate dalla Giunta Regionale con le quali stabiliscono gli obiettivi da attuare, viene data maggiore importanza alle iniziative che vedono contestualmente la realizzazione da parte degli Enti interessati sia del piano di riassetto forestale che quello di riordino.

Ferma restando la valutazione della distonia tra bosco reale e bosco normale, così come implicitamente previsto dall'articolo 23 della legge 52/78, desumibile del resto in modo oggettivo dai modelli colturali elaborati per ogni particella assestamentale, l'assunzione a totale carico regionale della spesa per la redazione dei piani di riassetto forestale può avvenire in via prioritaria e preferenziale per quegli Enti che contestualmente al piano di assestamento propongono anche la redazione di quello di riordino forestale.

Resta comunque la facoltà della Amministrazione forestale di assumere a totale carico regionale, anche nel caso di compilazione di piani di riordino forestale, l'esecuzione delle operazioni di natura cartografica e di rilievo inventariale legate agli aspetti connessi alla formazione delle carte forestali regionali, così come previsto dall'articolo n. 31 della L.R. 52/78. Nel caso dei piani di riordino forestale, al fine di incentivarne l'adozione da parte degli enti interessati, si adotta, di norma, l'aliquota contributiva massima concedibile, fatte salve le disposizioni inerenti l'obbligatorietà della compartecipazione finanziaria del beneficiario, qualora si possa accedere ad altre fonti contributive anche di natura comunitaria, nel qual caso il finanziamento regionale ha valore integrativo.

Direttive comportamentali per l'assunzione dei tagli boschivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 come modificato dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 25.

Procedure per l'utilizzazione dei boschi

~~Nelle more di una revisione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), anche in funzione della nuova formulazione dell'articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 come modificato dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 25, che non diversifica più le utilizzazioni tra quelle destinate all'uso interno aziendale o quelle destinate alla vendita, si rende necessario emanare specifiche direttive comportamentali salvaguardando, in quanto compatibili, i principi stabiliti dagli articoli 33 e 40 delle PMPF che a detta distinzione facevano riferimento.~~

~~Per l'esecuzione dei tagli boschivi, pertanto, si fa riferimento, ferme restando le disposizioni inerenti alle procedure di taglio per i boschi soggetti ai piani di riassetto e di riordino forestale, alle seguenti direttive comportamentali:~~

~~**A)** Per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo, deve essere presentata al Servizio Forestale Regionale una dichiarazione di taglio, secondo lo schema predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.~~

~~Il Servizio Forestale Regionale può, entro il termine di 60 giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento.~~

~~Trascorso il periodo di 60 giorni, dalla data di protocollo della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte del Servizio Forestale Regionale le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate.~~

~~**B)** Per le utilizzazioni superiori ai 100 mc. per la fustaia ed ai 2,5 ha. per il ceduo deve essere presentata una richiesta di taglio, sottoscritta dall'interessato, da redigersi da parte di un tecnico qualificato, sulla base di un modello predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.~~

~~Il Servizio Forestale Regionale entro 60 giorni detta le eventuali prescrizioni per la redazione del progetto di taglio previo assegno.~~

~~L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte del Servizio Forestale Regionale.~~

~~Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali del bosco (boschi degradati, boschi d'alta quota, cedui invecchiati), o per consentire modalità di taglio diverse da quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, il Servizio Forestale può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da tecnico qualificato da approvarsi da parte del Servizio stesso.~~

~~Per la mancata dichiarazione o domanda di taglio di cui ai punti A) e B) si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 9.10.1967, n° 950, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al R.D.L. 18.06.1931, n° 973 e l'art. 26 del R.D. 30.12.1923, n° 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.~~

~~La massa di 100 mc. è da intendersi come massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 12,5 cm a petto d'uomo. I limiti di 100 mc. e di 2,5 ha. devono intendersi rilevati in superfici accorpate.~~

~~Eventuali utilizzazioni in difformità alle PMPF vigenti, sono in facoltà al proprietario o conduttore del fondo mediante la predisposizione di un progetto di taglio redatto da tecnico qualificato con le procedure di cui alla lettera B).~~

~~Ai fini della applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per ceduo si intende quel soprassuolo in cui oltre l'80% dei soggetti sia di origine agamica (polloni nati da coppaia) e che l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all'ultima utilizzazione ordinaria non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione. Per fustaia è da intendersi quel soprassuolo in cui oltre l'80% della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme.~~

~~Non sono considerate utilizzazioni le cure colturali che prevedono l'asportazione degli individui di dimensioni inferiori alle soglie di rilevamento, delle piante secche e di quelle schiantate a terra.~~

Abrogata con DGR 2061/2005

B.3.- Norme per l'applicazione del settimo comma dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, concernente l'erogazione di contributi regionali per la redazione dei progetti di taglio.

NORMATIVA

Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo redatta secondo lo schema allegato alle presenti Norme e indirizzata alla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, per il tramite del Servizio Forestale Regionale competente, con i seguenti allegati:

- Scheda conoscitiva relativa al lotto oggetto di contributo integrata dalla analisi dei punteggi di cui alla DGR 12.7.1994 n. 3164.
- Copia del progetto di taglio e del verbale di martellata redatto in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 3 della L.R. 25/97.
- Copia della parcella, con esplicitati i costi, relativi esclusivamente alla redazione del progetto di taglio, per ciascun lotto esibita dal libero professionista abilitato, debitamente quietanzata e dotata del visto di conformità da parte dell'Ordine professionale;

Termini di presentazione:

Le domande sono presentate entro il 31 OTTOBRE di ogni anno.

Entro 31 DICEMBRE di ogni anno le domande sono inviate dai Servizi Forestali Regionali competenti alla Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana con le osservazioni del caso e le eventuali integrazioni richieste se trasmesse in tempo utile.

La Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana provvede a redigere le graduatorie per l'anno in corso e a predisporre il provvedimento con il quale la Giunta Regionale, nell'ambito del quadro complessivo delle azioni contemplabili nel settore forestale e nei limiti delle disponibilità di bilancio compatibili con il finanziamento delle altre attività previste dall'articolo 23 della L.R. 52/78, approva, tra l'altro, la graduatoria stessa. L'impegno di spesa per l'assegnazione delle varie quote contributive avviene con decreto del responsabile della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana.

Si considerano finanziabili quegli interventi realizzati che contemplino almeno 2 dei criteri di priorità elencati nel paragrafo relativo alla definizione dei punteggi (dalla lettera a alla lettera h) e che siano riferiti a progetti di taglio approvati da non più di un anno dalla data della parcella.

L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione ad impegno avvenuto.

CRITERI PER REALIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per quanto concerne la formazione delle graduatorie si terrà conto dei seguenti principi generali:

1. incentivare la consuetudine di vendere legname allestito;
2. favorire la vendita di legname in aree disagiate, a minore prezzo di macchiatico o addirittura a prezzo di macchiatico negativo;
3. non discriminare utilizzazioni boschive di bassa intensità;
4. non discriminare utilizzazioni boschive di lotti diffusi o dispersi;
5. facilitare una migliore commerciabilità anche ad utilizzazioni di natura "colturale" e quindi con prelievo di piante anche di scarso valore commerciale.
6. incentivare la redazione di progetti di taglio che approfondiscano i problemi connessi alla programmazione delle vie di esbosco con particolare riferimento alla individuazione di tecnologie a basso impatto ambientale;
7. incentivare la redazione di progetti di taglio che contemplino l'analisi delle problematiche inerenti le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626.

PUNTEGGI

Partendo da tali principi ispiratori si definiscono le seguenti variabili e si attribuiscono i relativi punteggi:

- a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale, approvati ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, relativi a lotti boschivi classificati come DIFFUSI (tagli ascrivibili sia al trattamento delle fustaie coetaneiformi o disetaneiformi, eseguiti andatamente su gran parte (70%) o su tutta la particella (100%)) o DISPERSI (tagli per lo più di natura colturale eseguiti su ampie superfici con una cura sistematica del bosco che interessi grandi porzioni (70%) o intere superfici particellari (100%)), PUNTI 10;

- b) Interventi eseguiti sulla base delle indicazioni dei piani di riordino forestale approvati ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, PUNTI 5;
- c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attigui per masse legnose non inferiori ai trecento metri cubi, PUNTI 10;
- d) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto, PUNTI 10;
- e) progetto di taglio attinente ad una utilizzazione per la quale è stato scontato un prezzo di vendita, opportunamente documentato, del legname in piedi inferiore 100.000 Lit., PUNTI 5
- f) progetti di taglio che approfondiscano i problemi connessi alla programmazione delle vie di esbosco con particolare riferimento alla individuazione di tecnologie a basso impatto ambientale, PUNTI 20;
- g) progetto di taglio che contempli l'analisi delle problematiche inerenti le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, PUNTI 30;
- h) condizioni di disagio dell'utilizzazione desumibili dalla attribuzione della quota contributiva di cui all'articolo 29 della L.R. 2/94 determinate dal piano di riassetto forestale o stimabili dal tecnico incaricato della progettazione dell'utilizzazione (in questo caso deve essere allegata l'analisi dei punteggi già codificati con DGR 12.7.1994 n.3164);
 - condizioni mediamente disagiate, PUNTI 5
 - condizioni altamente disagiate, PUNTI 10
 - assenza di viabilità ed impiego di sistemi di esbosco a fune, PUNTI 15

A parità di punteggio si farà riferimento alla data di protocollo (in entrata) della domanda di contributo

FAC-SIMILE - Da prodursi in carta semplice.

Alla Regione del Veneto Dipartimento Foreste
ed Economia Montana
Via Torino,110
30172 MESTRE - VENEZIA
per il Tramite del Servizio Forestale Regionale
di.....

OGGETTO: L.R. 13 settembre 1978, n.52 - Articolo 23, comma 8. Contributo regionale per la predisposizione dei progetti di taglio e del relativo verbale previa martellata. Domanda di contributo.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente nel Comune di _____ in Via
_____ n. _____ tel. (_____) nella qualità
di _____

CHIEDE

ai sensi dell'articolo Articolo 23, comma 8 della L.R. 13 settembre 1978, n.52 la concessione del contributo per la predisposizione dei progetti di taglio e del relativo verbale previa martellata relativi ai lotti boschivi denominati:

Lotto: _____ con il punteggio di autovalutazione pari a _____.

DICHIARA

di non aver beneficiato e di non voler beneficiare per le azioni in argomento, di altre provvidenze contemplate da altre leggi o provvedimenti dello Stato e della Regione.

Distinti saluti.

data __/__/____.

IL RICHIEDENTE

Si allega:

- Scheda conoscitiva relativa a lotto oggetto di contributo integrata dalla analisi dei punteggi di cui alla DGR 12.7.1994 n. 3164.
- Copia del progetto di taglio e del verbale di martellata.
- Copia della parcella, con esplicitati i costi, relativi esclusivamente alla redazione del progetto di taglio, per ciascun lotto esibita dal libero professionista abilitato, debitamente quietanzata e dotata del visto di conformità da parte dell'Ordine professionale;

SCHEMA CONOSCITIVA (Da allegare alla richiesta di contributo anche per più lotti)

Denominazione lotto _____
 Piano di Assestamento: nome o codice _____;
 Particella assestamentale (codice) _____ nome _____;
 Piano di riordino: nome _____;
 Codice particella conoscitiva _____;
 Data del progetto di taglio: __/__/____ data di approvazione del progetto di taglio __/__/____

Autovalutazione del punteggio

- a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale, approvati ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, relativi a lotti boschivi classificati come DIFFUSI (tagli ascrivibili sia al trattamento delle fustaie coetaneiformi o disetaneiformi, eseguiti andantemente su gran parte (70%) o su tutta la particella (100%)) o DISPERSI (tagli per lo più di natura colturale eseguiti su ampie superfici con una cura sistematica del bosco che interessi grandi porzioni (70%) o intere superfici particellari (100%)), PUNTI 10;
 Punteggio assegnato _____
- b) Interventi eseguiti sulla base delle indicazioni dei piani di riordino forestale approvati ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, PUNTI 5;
 Punteggio assegnato _____
- c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attigui per masse legnose non inferiori ai trecento metri cubi, PUNTI 10;
 Punteggio assegnato _____
- d) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto, PUNTI 10;
 Punteggio assegnato _____
- e) progetto di taglio attinente ad una utilizzazione per la quale è stato scontato un prezzo di vendita, opportunamente documentato, del legname in piedi inferiore 100.000 Lit., PUNTI 5
 Punteggio assegnato _____
- f) progetto di taglio che approfondiscano i problemi connessi alla programmazione delle vie di esbosco con particolare riferimento alla individuazione di tecnologie a basso impatto ambientale, PUNTI 20;
 Punteggio assegnato _____
- g) progetto di taglio che contempli l'analisi delle problematiche inerenti le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 19 settembre 1994, n. 626, PUNTI 30;
 Punteggio assegnato _____
- h) Condizioni di disagio dell'utilizzazione desumibili dalla attribuzione della quota contributiva di cui all'articolo 29 della L.R. 2/94 determinate dal piano di riassetto forestale o stimabili dal tecnico incaricato della progettazione dell'utilizzazione (in questo caso la definizione del grado di disagio deve avvenire sulla base dei criteri previsti dalla DGR 12.7.1994 n.3164);
- condizioni mediamente disagiate, PUNTI 5
 Punteggio assegnato _____
 - condizioni altamente disagiate, PUNTI 10
 Punteggio assegnato _____
 - assenza di viabilità ed impiego di sistemi di esbosco a fune, PUNTI 15
 Punteggio assegnato _____
- Punteggio calcolato in base alla applicazione della DGR 3164 del 12.7.1994 allegando lo schema di analisi.
 Punteggio assegnato _____

Autovalutazione del punteggio totale**Σ punti** _____

Allegato "C" alla D.G.R. del

Criteria applicativi dell'art. 20 della Legge regionale 14 settembre 1994 n. 58, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.

L'art. 4 della L.R. 25/97 ha modificato l'art. 20 della L.R. 58/94 (subdelega di funzioni amministrative ai comuni):

- estendendo anche alle zone classificate "E" ed "F" dagli strumenti urbanistici, l'ambito territoriale nel quale viene delegato ai comuni il rilascio del nulla osta per movimenti di terreno in aree soggette al vincolo idrogeologico, previsto dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
- prevedendo che la Commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio dei nulla osta per movimenti di terreno, "può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica".

Con riferimento all'ambito di applicazione di tale subdelega si precisa che rimane di competenza dei servizi forestali il rilascio del nulla osta per tutti gli interventi non edilizi nè strettamente connessi, tra i quali a titolo di esempio: i movimenti di terreno finalizzati alle sistemazioni agronomiche, l'espianto e il reimpianto di vigneti, i riempimenti e i livellamenti del terreno, le sistemazioni idraulico-forestali, la costruzione di piste o strade agro-silvo-pastorali, il consolidamento di scarpate e di terreni soggetti a dissesto idrogeologico, le ricomposizioni ambientali, le strade non di stretta pertinenza dei singoli lotti, la realizzazione di reti tecnologiche (acquedotti, gasdotti, reti fognarie, linee telefoniche etc.) esclusi gli allacciamenti alle singole utenze.

Nel caso tali interventi richiedano una riduzione di superficie boscata il Servizio forestale regionale potrà rilasciare una unica autorizzazione valevole anche ai fini dell'art. 15 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52.

Resta la competenza dei servizi forestali anche per gli interventi che comportano mutamento permanente di destinazione di terreno vincolato e/o trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, come previsto dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il nulla-osta per movimenti di terreno è in ogni caso espresso indipendentemente dalla successiva o concomitante emissione di concessione edilizia. Una copia dello stesso dovrà essere trasmessa dal Comune al Servizio forestale regionale competente per territorio, per i controlli di polizia forestale.

Con riferimento alla "possibilità" di integrare la composizione della Commissione edilizia in relazione al rilascio dei nulla osta per movimenti di terreno, si precisa che risulta necessario integrare la stessa in tutti i casi nei quali non sia già presente all'interno della Commissione medesima una professionalità con specifica competenza in materia di tutela idrogeologica dei terreni.